

**RELAZIONE TECNICO-  
ILLUSTRATIVA  
“EX POLVERIERA  
MOMELIANO”**



**N.B.:** *SI EVIDENZIA CHE LE INFORMAZIONI RIPORTATE IN QUESTO DOCUMENTO SARANNO OGGETTO DI VERIFICA IN SENO AL PRESENTE AFFIDAMENTO, PERTANTO, TALI INFORMAZIONI DEVONO INTENDERSI PURAMENTE INDICATIVE.*

# Indice

	Pag.
1. Componenti territoriali .....	3
1.1 Inquadramento territoriale .....	3
1.2 Sistema ambientale .....	5
1.3 Sistema infrastrutturale .....	6
2. Cenni storici e risorse del contesto .....	7
3. Descrizione del bene .....	9
4. Situazione amministrativa e stato occupazionale .....	11
5. Tutela Storico-Artistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 .....	11
6. Dati tecnici .....	11
7. Principali fonti di rischio .....	11
8. Dati catastali .....	12
8.1 Individuazione delle particelle su estratto di mappa catastale .....	14
9. Inquadramento urbanistico .....	19
9.1 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) .....	19
9.2 Disciplina urbanistica ed attuativa Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) .....	21
9.3 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) .....	25
9.4 Disciplina urbanistica ed attuativa Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) .....	34
9.5 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica Piano Strutturale Comunale (PSC) .....	55
9.6 Disciplina urbanistica ed attuativa Piano Strutturale Comunale (PSC) .....	56
9.7 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) .....	60
9.8 Disciplina urbanistica ed attuativa Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) .....	62
10. Documentazione fotografica .....	69
Allegati: 1) Planimetria del compendio, 2) Inventario - Schede Fabbricati	
3) Certificato di destinazione urbanistica	

## 1. Componenti territoriali

### 1.1 Inquadramento territoriale


Il compendio immobiliare denominato “Ex Polveriera Momeliano” è ubicato nel comune di Gazzola (PC) in un’area extraurbana del territorio comunale, raggiungibile mediante la strada provinciale di Agazzano (SP7).

Il territorio comunale di Gazzola (2.050 abitanti) è piuttosto vasto ed è distribuito tra la bassa collina, nella zona dei Colli piacentini, e la Pianura padana. La parte occidentale è situata in Val Luretta, mentre quella orientale in Val Trebbia.

Il compendio si estende su una superficie stimata intorno ai 140 ettari, a Nord dell’abitato di Momeliano Borgo, dal quale dista circa 300 metri, ed è raggiungibile percorrendo una strada sterrata che devia dalla comunale per Castel Basino.

L’area in oggetto appare come un’ampia zona verde (soprattutto per la grande abbondanza di zone boscate), di forma ellittica a contorno irregolare. Dalla analisi delle curve di livello riportate nella cartografia IGM si nota che la zona si sviluppa da una quota max di circa 240 m s.l.m. ad una quota minima di circa 150 m, perciò nella fascia di transizione tra l’alta pianura e le prime formazioni della collina, compresa tra due importanti corsi d’acqua: ad ovest il Torrente Luretta da cui dista circa 700 m e ad est il Torrente Trebbia da cui dista 1 km.






**Localizzazione:** 44°56'12.9"N 9°33'01.6"E

**Provincia:** Piacenza

**Comune:** Gazzola (PC)

**Comuni confinanti:** Agazzano, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Piozzano, Rivergaro, Travo

**Ente proprietario:** Comune di Gazzola (PC)




## 1.2 Sistema ambientale

Il suolo è interessato da una complessa rete di rii che in parte si originano all'interno dell'area e in parte l'attraversano solamente. In dettaglio distinguiamo un tratto del rio Gandore nel quale facilmente si trova acqua anche nel periodo estivo. Questo rio nasce nella zona di Momeliano, scorre da sud a nord, attraversa l'ex polveriera per un breve tratto nella zona nord-est e, dopo aver attraversato la pianura ad est dell'abitato di Gazzola, sfocia nel fiume Tidone. All'interno dell'area riceve 2 affluenti di sinistra il rio Galera che è un piccolo rio che scorre da sud a nord-est che si origina all'interno dell'area stessa, e più a valle, riceve il rio Fontanino che ha direzione nord-ovest e si associa al Gandore al limite nord della ex polveriera. Il rio Fontanino si origina nella zona sud della ex polveriera dall'unione del rio Fontanazzo e del rio Bagarotto e successivamente riceve a destra le acque del rio Breda che si origina e scorre nella parte centrale dell'area interessata.



Rio Fontanino nel periodo autunnale



Rete idrica della zona

La copertura arborea dell'area vista dall'alto appare estesa e concentrata soprattutto nelle vallecole ove scorrono il Rio Gandore e i suoi affluenti: essa tuttavia interessa anche la parte centrale dell'area benché molto rimaneggiata per dare supporto agli edifici logistici, a una fitta rete viaria e alle aree per i collegamenti sorveglianza.


Le fotografie aeree recenti, anche quelle più particolareggiate, non possono darci informazioni precise sulla composizione della vegetazione anche se l'ultimo documento appare utile per inquadrare qualche aspetto al riguardo. L'analisi di piccoli nuclei di bosco nell'area e nelle vicinanze, con fisionomia simile, è stata di supporto per ricostruire a grandi linee lo stato della vegetazione.

Nonostante le informazioni dirette risultino incomplete, utilizzando vari tipi di carte tematiche, documentazione fotografica e il confronto con la vegetazione di aree prossime a quella di studio possiamo identificare alcuni aspetti.

Per quanto riguarda la distribuzione delle principali superfici boscate all'interno dell'area, sono state individuate almeno sei situazioni diverse, sotto elencate, in ordine al loro status:

- Vegetazione naturale a bosco misto di latifoglie;
- Vegetazione igrofila sul Rio Gandore, sul suo affluente principale e sui canali ad essi inseriti;
- Vegetazione ornamentale e frutticola prossima ai fabbricati e alle vie principali asfaltate;


- Vegetazione spontanea di transizione nel cuore dell'area;
- Vegetazione a prato xerofila nella zona di rispetto;
- Vegetazione di cintura lungo la rete perimetrale.



Distribuzione delle principali superfici boscate all'interno dell'area

### 1.3 Sistema infrastrutturale

Il territorio piacentino è attraversato da due principali assi autostradali: l'A1 (Autostrada del Sole) e l'A21 (Torino-Brescia). Il primo asse (A1) si colloca parallelamente alla via Emilia, creando, con l'infrastruttura ferroviaria, un importante corridoio intermodale che mette in relazione le province di: Milano, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna; il secondo asse (A21) si sviluppa parallelamente alla Strada Statale n.10 e alla linea ferroviaria Piacenza-Torino/Genova, venendo a creare un secondo corridoio intermodale sull'asse Alessandria-Piacenza-Cremona. Per quanto riguarda altri collegamenti stradali, lo schema della rete viaria risulta caratterizzato da più direttrici di traffico con un assetto spiccatamente radiocentrico, con il nodo di Piacenza su cui convergono le principali infrastrutture viarie e una distribuzione a raggiera verso le valli provinciali.



Si tratta dei due principali assi di pianura, ossia le direttrici nazionali della via Emilia (SS 9) e della Padana Inferiore (SS 10 ora SP 10R), che garantiscono la prima i collegamenti con Milano e con le altre province dell'Emilia Romagna, la seconda con l'Oltrepo Pavese, Cremona e Mantova. Infine un'ultima statale la SS 45 della Val Trebbia è diretta a Genova, mentre le altre arterie provinciali seguono l'andamento delle valli piacentine, con direttrice nord-sud.

La rete di collegamento ferroviario ricalca sostanzialmente la maglia autostradale.

Per quanto concerne l'accessibilità aeroportuale, si riportano le distanze dal capoluogo di Provincia, Piacenza, ai principali scali nazionali più prossimi con collegamenti molto agevoli: Milano Linate 70 km; Milano Malpensa 120 km; Bergamo Orio al Serio 115 km; Bologna 150 km; Torino 220 km; Genova 150 km; Verona 130 km; Brescia 95 km.

## **2. Cenni storici e risorse del contesto**

Nella zona tra Rivalta, Croara ed il confinante comune di Rivergaro sono stati trovati reperti di epoca paleolitica datati tra i 100.000 e i 50.000 anni prima di Cristo. Famosa risulta la battaglia combattuta dagli eserciti romani nella zona nel 218 a.C., nota come Battaglia della Trebbia, quando Annibale inflisse una pesante sconfitta all'esercito romano.

Nel Medioevo, con la dominazione dei franchi molte terre vennero acquisite dai vari monasteri presenti nella città di Piacenza. Dopo l'undicesimo secolo, a causa delle lotte feudali, furono realizzate molte fortezze nella zona: oltre ai principali castelli vennero costruite anche case-torri, tuttora visibili sul territorio nonostante le numerose trasformazioni e modifiche subite.

Possesso dei Malaspina nel XII secolo, per iniziativa dei consoli del libero comune di Piacenza, all'inizio del secolo successivo fu liberata: in seguito fu coinvolta nelle guerre tra guelfi e ghibellini, nell'ambito di questi scontri, nel 1255, il podestà di Piacenza Oberto Pallavicini ordinò la distruzione dei castelli della zona.

Nel 1302 Gazzola, insieme a Travo e Pigazzano viene concessa a Riccardo Anguissola da parte di Alberto I d'Asburgo. In quegli anni il Castello di Rivalta diventa di proprietà della famiglia Landi; il castello viene poi distrutto nel 1322 da Galeazzo I Visconti, forse invaghito della moglie di Obizzo Landi.

Nel 1372 i castelli della zona furono occupati dalle truppe del papa, in guerra con i Visconti. Entrata la zona nel Ducato di Parma e Piacenza, nel 1636 6000 spagnoli assediaron il borgo di Rivalta nel corso della guerra contro Odoardo I Farnese. Il castello subì poi altri assedi nel 1746 da parte dei tedeschi e nel 1799 da parte delle truppe napoleoniche.

Nell'aprile 1945 il Castello di Monticello fu teatro di una sanguinosa battaglia tra i militi della Repubblica Sociale e i partigiani, vinta da questi ultimi. Durante la battaglia trovò la morte Lino Vescovi, detto il Valoroso. Molte sono le vestigia storiche che possiamo ammirare in questo comune, le più spettacolari sono i castelli.

<p><i>Rivalta</i>: è un borgo eretto su una roccia a picco sul fiume Trebbia e dominato dal Castello di Rivalta; nella seconda metà del XV l'architetto Guiniforte Solari trasformò il maniero in una grandiosa residenza.</p>	
<p><i>Castello di Lisignano</i>: pianta rettangolare con torrioni cilindrici agli angoli, circondato da un fossato alimentato dalle acque del torrente Luretta.</p>	
<p><i>Castello di Monticello</i>: posto a 549 m domina la val Luretta.</p>	
<p>Castello di Rezzanello: ben conservata, struttura a pianta trapezoidale con slanciate torri circolari agli angoli, appartenne già dall'XI secolo ai monaci benedettini di San Savino.</p>	
<p><i>Castello di Momeliano</i>: chiamato castel Basini dal nome dei proprietari.</p>	
<p><i>Gazzola</i>: sede del municipio, a cui vi si accede da quello che era un cortile interno, per apprezzare la fortificazione occorre muoversi verso i campi retrostanti.</p>	

### 3. Descrizione del bene

Adibita in passato a deposito munizioni, l'area in oggetto è delimitata da una recinzione costituita da rete metallica a maglia romboidale e filo spinato, classica recinzione militare corredata da torrette di avvistamento. In particolare la recinzione è formata da una fondazione continua in calcestruzzo nella quale sono fissati dei profilati metallici a T che servono da tutore alla rete metallica.



Recinzione con rete metallica



Particolare della parte bassa della recinzione

All'interno dell'area troviamo una serie di edifici in muratura distribuiti uniformemente su tutta l'area, costruiti per diversi usi legati all'attività militare. La maggior parte di questi edifici, circa 80, erano magazzini utilizzati per il deposito e lo stoccaggio delle munizioni; hanno pianta regolare (rettangolare oppure ad L) in muratura ordinaria ed hanno pavimento in massetto di calcestruzzo.



Gli edifici collocati nelle zone perimetrali sono tutti abilmente occultati alla vista esterna con elevazioni di argini in terra sui 3 lati dell'edificio. In particolare, quindi, possiamo distinguere 2 tipologie diverse:

a) Edifici probabilmente costruiti all'epoca di costituzione della ex polveriera, hanno murature portanti e tamponamenti in laterizio, orditura del tetto in legno (generalmente abete) e manto di copertura in tegole. Questa categoria annovera il maggior numero di edifici nei quali si possono riscontrare crolli parziali o totali e comunque soggetti ad evidenti segni di degrado.

b) Edifici realizzati dopo il secondo conflitto mondiale (probabilmente negli anni sessanta-settanta), distinguibili dai precedenti per la struttura portante in calcestruzzo gettato in opera, tamponamenti realizzati con laterizio leggero, orditura del tetto in alcuni casi lignea (abete, larice) e in altri casi formata da travi in calcestruzzo armato, manto di copertura in fibrocemento. Essendo più recenti sono quelli meglio conservati, anche se esistono diversi casi in cui sono manifesti i segni di degrado carico delle murature di tamponamento con cedimenti e fessurazioni.


Inoltre per quanto riguarda gli insediamenti agricoli, espropriati all'epoca della costituzione della polveriera, gli edifici di pertinenza a queste aziende sono stati mantenuti e, anche se modificata per cambio di destinazione d'uso, è comunque ancora riconoscibile l'architettura originaria.



Altri edifici che si trovano nella zona prospiciente all'ingresso principale, destinati al personale, (uffici, alloggi, foresteria, autorimesse) complessivamente si presentano in pessimo stato di conservazione ed alcuni presentano con evidenti segni di vizi statici.

Da annoverare infine tra le strutture presenti alcune vasche antincendio in cemento di forma circolare, ricoperte con terreno al fine della messa in sicurezza delle stesse.

Le costruzioni sono collegate tra loro da una rete stradale. Nel complesso il fondo stradale sembra discreto ed in diversi punti è stato invaso dalla vegetazione spontanea, le strade hanno una larghezza media di circa 4 m, e possono ritornare carrozzabili solo in seguito a lavori di manutenzione straordinaria. Si può notare che il tracciato stradale è tale da non avere mai una pendenza elevata.



#### 4. Situazione amministrativa e stato occupazionale

Il bene utilizzato in passato dal Ministero della Difesa è stato dismesso nell'anno 2007. In data 12.02.2015 con apposito Decreto è stato trasferito in proprietà al Comune di Gazzola. All'attualità il bene si presenta non occupato.

#### 5. Tutela Storico-Artistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004

Accertamento di interesse culturale: Acquisita verifica negativa

Declaratoria di vincolo: bene di non interesse storico artistico e monumentale

#### 6. Dati tecnici

Tipologia immobiliare: Terreno parzialmente edificato

Stato di conservazione: Stato pessimo

Superficie fondiaria: mq 1.429.776

Superficie scoperta: mq 1.413.376

Superficie coperta: mq 16.400

#### 7. Principali fonti di rischio

Tra le principali fonti inquinanti probabilmente presenti nel compendio sono da annoverare:

- Amianto (coperture delle riserve munizioni)
- Depositi/serbatoi carburante
- Vasche di raccolta
- Materiali pericolosi
- Ordigni bellici

Tale indicazione non esclude la presenza di altre fonti di rischio.

## 8. Dati catastali

Il compendio è individuato in Catasto Terreni del Comune di Gazzola come segue:

Foglio	Particella	Consistenza [mq]	Foglio	Particella	Consistenza [mq]
15	43	24.340	17	123	16.000
	46	3.790		125	3.760
	47	15.440		126	9.120
	65	21.670		127	7.560
	66	9.280		128	1.720
	67	8.520		130	2.340
	68	13.320		23	9
16	35	4.010	10		4.560
	36	24.200	12		15.500
	41	3.450	23		6.860
	43	2.420	28		9.500
	44	62.890	33		39.790
	45	1.190	34		85.270
	46	420	70		6.120
	47	29.180	74		2.720
	48	1.200	76		6.400
	49	25.860	79		8.170
	50	7.300	80	18.910	
	51	7.010	24	1	12.310
	52	19.640		2	107.450
	53	970		3	101.110
54	3.570	7		6.150	

	55	20.220		8	1.820
	56	120.650		9	2.360
	57	6.920		10	3.390
	58	44.350		11	1.300
	59	46		12	73.220
	60	1.750		17	53.040
	62	430		18	49.900
	63	1.200		19	1.940
	64	6.760		20	740
	65	44.510		21	6.770
	66	68.720		23	2.950
	67	12.060		26	24.250
	68	1.500		53	2.940
	69	16.310		68	4.120
	70	1.330		70	1.960
	71	5.180		71	6.500
	78	6.270		73	13.560
17	79	5.230		74	25.700
	122	5.780		75	16.310

Sarà disponibile per l'aggiudicatario un elenco delle unità immobiliari, anch'esso da verificare, con la relativa planimetria inerenti il compendio, prodotto all'atto della dismissione del bene dalla Difesa.

## 8.1 Individuazione delle particelle su estratto di mappa catastale

Foglio 15




Foglio 16



Foglio 17




Foglio 23






Planimetria del compendio in oggetto fornita dal 6° Reparto Infrastrutture di Bologna



Planimetria nei quali sono indicati con numeri tutti gli edifici rilevati nel lavoro di inventario eseguito dalla A.D. nel 1994



## 9. Inquadramento urbanistico

Si riporta lo stralcio delle tavole della disciplina territoriale e urbanistica di interesse e gli articoli delle norme di rilevanza per il compendio.


### 9.1 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica

#### Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)


##### Tavola 4 Unità di paesaggio (Art. 6)

N. 10 Pianura Piacentina

N. 16 Collina Piacentina-Parmense



Area del compendio oggetto di interesse



##### Tavola di Sintesi delle zone ed elementi di Piano


ZONE ED ELEMENTI  
STRUTTURANTI  
LA FORMA DEL TERRITORIO

Sistemi


 Collinare (Art. 9)

Laghi corsi d'acqua e acque  
sotterranee

 Zone di tutela dei corpi idrici  
superficiali e sotterranei (Art. 28)



Area del compendio oggetto di interesse



Riferimento al quadro d'unione della carta topografica regionale

Tavola 1 - 4

**SISTEMI E ZONE STRUTTURANTI  
LA FORMA DEL TERRITORIO**


Sistemi

●●● Collina (Art. 9)

Laghi corsi d'acqua e acque  
sotterranee

■ Zona di tutela dei corpi  
idrici superficiali e sotterranei  
(Art. 28)

■ Area del compendio oggetto di interesse



## **9.2 Disciplina urbanistica ed attuativa**

### **Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)**

#### Art. 6 - Le unità di paesaggio

1. I paesaggi regionali sono definiti mediante le unità di paesaggio.
2. In sede di prima applicazione il presente Piano perimetra le unità di paesaggio di rango regionale, ne descrive le caratteristiche nell'elaborato di cui alla lettera g. del precedente articolo 3 e ne delimita i principali sistemi.
3. Le unità di paesaggio costituiscono quadro di riferimento essenziale per le metodologie di formazione degli strumenti di pianificazione e di ogni altro strumento regolamentare, al fine di mantenere una gestione coerente con gli obiettivi di tutela.
4. Gli strumenti di pianificazione infraregionale sono tenuti a individuare le unità di paesaggio di rango provinciale, secondo i criteri assunti dal presente Piano, mediante approfondimenti, specificazioni ed articolazioni della definizione regionale. In particolare devono essere individuati le componenti del paesaggio e gli elementi caratterizzanti suddivisi in elementi fisici, biologici ed antropici, evidenziando nel contempo le invarianti del paesaggio nonché le condizioni per il mantenimento della loro integrità. Devono inoltre essere individuati, delimitati e catalogati i beni culturali, storici e testimoniali di particolare interesse per gli aspetti paesaggistici e per quelli geologici e biologici.
5. Gli strumenti di pianificazione comunale sono tenuti ad individuare le unità di paesaggio di rango comunale, secondo i criteri di cui ai precedenti commi terzo e quarto.
6. La Regione una volta verificati e confrontati gli elementi metodologici relativi alle unità di paesaggio e derivati dalla pianificazione infraregionale e comunale, può emanare ulteriori indirizzi.

#### Art. 9 - Sistema dei crinali e sistema collinare

1. Gli strumenti di pianificazione e di programmazione regionale e subregionale, relativamente ai territori inclusi nel sistema dei crinali e in quello collinare, come tali indicati e delimitati nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, e comunque nell'ambito montano, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal medesimo presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la predetta delimitazione, sono tenuti ad uniformarsi agli indirizzi seguenti:
  - a. devono essere definite le limitazioni all'altezza ed alle sagome dei manufatti edilizi necessarie per assicurare la salvaguardia degli scenari d'insieme e la tutela delle particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche, nonché, per quanto riguarda specificamente il sistema dei crinali, per assicurare la visuale degli stessi;
  - b. gli spazi necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni di servizio, pubblico o d'uso collettivo o privato, direzionali, commerciali, turistiche e residenziali, devono essere prioritariamente reperiti all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato; l'individuazione di zone di espansione è ammessa solamente ove si dimostri il permanere

di quote di fabbisogno non soddisfacibili all'interno della predetta perimetrazione e comunque in sostanziale contiguità con il sistema insediativo esistente;

c. devono essere individuate le aree al di sopra del limite storico all'insediamento umano stabile, ove prevedere esclusivamente strutture per l'alpeggio, rifugi, percorsi e spazi di sosta per mezzi non motorizzati.

2. Gli strumenti di pianificazione infraregionale approfondiscono e specificano il sistema dei crinali quale sistema di configurazione del territorio e di connotazione paesistico-ambientale e formulano nei confronti dei Comuni criteri e direttive per la loro tutela, articolati anche per aree paesistiche e unità di paesaggio.

3. Nell'ambito dei sistemi di cui al primo comma, fermo sempre restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la loro delimitazione, vale la prescrizione per cui la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti, fermo restando l'obbligo della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali:

a. linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;

b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;

c. impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;

d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

e. impianti di risalita e piste sciistiche;

f. percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;

g. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

4. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al terzo comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

5. Nell'ambito dei sistemi di cui al primo comma e ad altezze superiori ai 1200 metri, fermo sempre restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la delimitazione dei predetti sistemi, vale la prescrizione per cui possono essere realizzati, mediante interventi di nuova costruzione, ove siano previsti da strumenti di pianificazione o di programmazione regionali o subregionali, oltre che, eventualmente, le infrastrutture e le attrezzature di cui al terzo comma, solamente:

a. rifugi e bivacchi;

b. strutture per l'alpeggio;

c. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati.

6. Nell'ambito dei sistemi di cui al primo comma, fermo sempre restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la loro delimitazione, possono comunque essere previsti e consentiti:

a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;

b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;

c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari, fermo restando che nei territori interessati dalle prescrizioni di cui al quinto comma le strutture abitative devono essere limitate a quelle necessarie a dare alloggio stagionale agli addetti alle strutture per l'alpeggio;

d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

7. Le opere di cui alle lettere d. ed e. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c. del sesto comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate ai piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

8. Nell'ambito del sistema dei crinali, come tale indicato e delimitato nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del medesimo presente Piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali, ed esclusi i percorsi di cui alla lettera f. del precedente terzo comma, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi,

bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;

b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;

c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

#### Art. 28 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

1. Nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, caratterizzate da elevata permeabilità dei terreni con ricchezza di falde idriche, ricomprese nel perimetro definito nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, od in tale perimetro intercluse, vale la prescrizione per cui, fermi restando i compiti di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, sono vietati:

a. gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario, nonchè dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni, o da usi assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative disposizioni statali e regionali;

b. il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali, i quali ultimi sono comunque esclusi nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua;

c. la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, nei fondi propri od altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'articolo 95 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;

d. la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione delle discariche di prima categoria e di seconda categoria tipo a), di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonchè di terre di lavaggio provenienti dagli zuccherifici, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia;

e. l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile.

2. Gli strumenti di pianificazione subregionali sono tenuti ad individuare le zone interessate da sorgenti naturali, da risorgive, o da acquiferi carsici ed a dettare le relative disposizioni volte a tutelarne l'integrità e gli aspetti ambientali e vegetazionali.

### 9.3 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica

#### Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Approvato con atto C.P. n. 69 del 2 Luglio 2010

#### CARTOGRAFIA DI PIANO

##### Sistema Ambientale

Tav. A1.5 Tutela ambientale, paesaggistica e storico culturale


##### MORFOLOGIA DEL TERRITORIO

Sistema dei crinali e della Collina (Art. 6)



##### CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI

Fascia fluviale A – Fascia di deflusso.  
Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 11)



zona A1 - Area attiva e invaso

##### CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI



Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

(Art.36bis)

##### AMBITI PAESAGGISTICI E GEOAMBIENTALI RILEVANTI



Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

(Art. 15)

##### AMBITI DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO




Aree di progetto

(Art. 53)

Tav. A3.5 Carta del dissesto

**DISSESTI**

- Dissesti potenziali (art.31 commi 8 e 12)




Tav. A5.1 Tutela delle risorse idriche



**ZONE DI PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE** (Art.36-bis)

**Aree di ricarica**

- Territorio di pedecollina-pianura



**AREE CRITICHE**



## Sistema Territoriale

### Tav. T1 Ambiti di riferimento delle unità di paesaggio provinciali (Art. 54)


#### Unità di paesaggio provinciali

6. Unità di paesaggio del margine appenninico occidentale



### Tavola T2 Vocazioni territoriali e scenari di progetto

#### Sistemi territoriali complessi



Valenze del territorio

#### Sistema del territorio rurale



Ambiti ed aree vocazione produttiva agricola


(Art. 58)

#### Elementi Principali dello Schema Direttore Rete Ecologica

Nodi prioritari  
aree di mantenimento delle valenze naturalistiche ed ecologiche intrinseche



## Aree Programma e sub aree



*Aree ed ambiti entro i quali sviluppare più stretti livelli di integrazione relazionale, operare bilanci economico-sociale ed ambientali (fruitivi ed ecologici) ed articolare le politiche di assegnazione funzionale (servizi sovracomunali)*

## QUADRO CONOSCITIVO (QC)

### Sistema naturale e ambientale


#### Tav B1.g Carta delle aree rilevanti per la tutela delle acque

#### Aree di ricarica degli acquiferi di Pianura

 Settore di ricarica di tipo B – Ricarica indiretta (3) (Art.35)

#### Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi superficiali (4)


 **Media**  
 **Bassa - localmente media**




(3) Fonte: base-dati della Regione Emilia-Romagna - Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli - 2007, elaborazione a cura di P. Severi e S. Pezzi (per la pianura) e M.T. De Nardo e S. Segadelli, con contributi di L. Lopardo, F. Madini, M. Trauzzi, A. Parisi (per la montagna)

(4) Metodo GNDCl (Gruppo Nazionale Difesa Catastrofi Idrogeologiche)

## CORPI IDRICI SOTTERRANEI SIGNIFICATIVI DELLA PIANURA



## BACINI IDROGRAFICI PRINCIPALI



Tav B3.a Aree di valore naturale e ambientale e ambiti di valorizzazione e gestione del territorio

Il sistema vegetazionale

Cedui




Soprasuoli boschivi con forma di governo difficilmente identificabili

Il sistema delle aree naturali protette, dei siti Natura 2000 e le altre aree di interesse naturalistico

Aree di valore naturalistico esterne ad aree protette e siti Natura 2000 (Aree di progetto)




Geositi (1)



Il sistema delle aree naturali protette, dei siti Natura 2000 e le altre aree di interesse naturalistico

## Sistema territoriale

### Tav. C3.a Articolazione della componente produttiva e paesaggistica del territorio rurale



#### CLASSI DI CAPACITA' ALL'USO AGRICOLO<sup>1</sup>

1 Fonte: Atl. C3.2 (T) Carta della capacità d'uso dei suoli ai fini agro-forestali scala 1:100.000

 **TERRITORI AD ELEVATA CAPACITA'** (classe I classe IV, classe V, classe VI, classe VII, classe VIII, classe IX, classe X, classe XI, classe XII, classe XIII, classe XIV)

#### USO DEL SUOLO<sup>2</sup>

2 Fonte: Atl. C3.3 (T) Sistemi d'uso del suolo scala 1:100.000



 **TERRITORI UTILIZZATI A FINI AGRICOLE**

- Territori agricoli di seminativo
- Territori agricoli a colture permanenti
- Territori agricoli a prati stabili
- Zone agricole eterogenee

#### VINCOLI CHE COMPORTANO LIMITAZIONI ALL'USO AGRICOLO E VOCAZIONALITA' DEL TERRITORIO RISPETTO ALLE PRODUZIONI E AI MARCHI DI QUALITA'<sup>3</sup>

3 Fonte: Atl.C3.4 (T) Vincoli all'uso agricolo e opportunità scala 1:100.000

 **TERRITORI CON DISPOSIZIONI DI TUTELA CHE CONDIZIONANO L'ATTIVITA' AGRICOLA**





## 9.4 Disciplina urbanistica ed attuativa

### Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

*Approvato con atto C.P. n. 69 del 2 Luglio 2010*

#### Art. 6 - Sistema dei crinali e della collina

1. (I) Il sistema dei crinali ed il sistema collinare, come delimitati nelle tavole contrassegnate dalla lettera A1 del presente Piano, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal presente medesimo Piano per zone ed elementi ricadenti entro la predetta delimitazione, sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo, finalizzate alla salvaguardia della configurazione del territorio e alla connotazione paesistico ambientale degli ambiti interessati.

2. (I) Ai fini della tutela del sistema di cui al precedente comma 1, vengono assunti i seguenti indirizzi:

a. i Comuni, in sede di formazione e adozione dei PSC o varianti di adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo, devono definire i limiti di altezza e sagoma dei manufatti edilizi, necessari per assicurare la salvaguardia degli scenari d'insieme e la tutela delle particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche e per assicurare la visuale del sistema dei crinali, nonché le mitigazioni atte al miglior inserimento di detti manufatti;

b. ai fini del reperimento degli spazi necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni insediative e di servizio, gli strumenti di pianificazione subprovinciali dovranno individuare i medesimi prioritariamente all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato; l'individuazione di zone di espansione è ammessa solamente ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno non soddisfacibili all'interno della predetta perimetrazione e comunque in sostanziale contiguità con il sistema insediativo esistente;

3. (P) Nell'ambito dei sistemi di cui al precedente comma 1, sono realizzabili esclusivamente le seguenti infrastrutture ed attrezzature, purché previste da strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali qualora contemplati dalla normativa o, qualora la normativa non preveda pianificazione settoriale, subordinatamente alla loro sottoposizione a valutazione di impatto ambientale secondo le procedure previste dalle leggi vigenti:

a. linee di comunicazione viaria e ferroviaria anche se di tipo metropolitano;

b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;

c. impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui;

d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

e. impianti di risalita e piste sciistiche;

f. percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;

g. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

4. (P) La subordinazione all'eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al precedente comma 3 non si applica alla realizzazione di strade, impianti a rete e

puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

5. (P) Nell'ambito dei sistemi di cui al precedente comma 1, possono inoltre essere realizzati, mediante interventi di nuova costruzione, ove siano previsti da strumenti di pianificazione o di programmazione regionali o subregionali:

- a. rifugi e bivacchi;
- b. strutture per l'alpeggio;
- c. percorsi e spazi pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati.

6. (P) Nell'ambito dei sistemi di cui al precedente comma 1, sono comunque consentiti:

- a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;
- b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR;
- c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di qualificazione di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 228/2001, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari, fermo restando che nei territori interessati dalle prescrizioni di cui al precedente comma 5 le strutture abitative devono essere limitate a quelle necessarie a dare alloggio stagionale agli addetti alle strutture per l'alpeggio;
- d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

7. (P) Le opere di cui alle lettere d. ed e. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c. del precedente comma 6 non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente, in modo significativo, l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate ai piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. n. 30/1981, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

8. (D) Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali ed esclusi i percorsi di cui alla lettera c. del precedente comma 6, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;

b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali e mediante la pubblicazione sul sito web del Comune e della Comunità Montana interessati;

c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

9. (D) Relativamente alle tutele in materia di aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al Capo 2° del successivo Titolo III.

#### Art. 11 - Fascia A - Fascia di deflusso - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

1. (D) La fascia A è definita dall'alveo o canale che è sede prevalente del deflusso della corrente di piena oppure, nel caso dei laghi e dei bacini, dall'area corrispondente all'invaso, secondo il significato indicato nella Relazione del presente Piano. La fascia A è suddivisa nelle seguenti zone:

a. zona A1, alveo attivo o inciso oppure invaso nel caso di laghi e bacini;

b. zona A2, alveo di piena;

c. zona A3, alveo di piena con valenza naturalistica.

2. (I) Nella fascia A è obiettivo prioritario assicurare, compatibilmente con le condizioni di sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture esposti, il deflusso della piena di riferimento e il mantenimento o il recupero delle condizioni di equilibrio idraulico e geomorfologico dell'alveo, affinché venga favorita l'evoluzione naturale del corso d'acqua in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni dei manufatti nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra. Sono quindi ammessi e favoriti, conformemente alle direttive tecniche di settore, gli interventi di salvaguardia della dinamica fluviale e di mitigazione del rischio idraulico, oltre che gli interventi di conservazione degli spazi naturali e loro riqualificazione nel caso in cui risultino degradati.

3. (D) I Comuni, in sede di formazione e adozione del PSC o di variante di adeguamento al presente Piano, recepiscono la fascia A, suddivisa nelle zone A1, A2 e A3 come individuate ed articolate nelle tavole contrassegnate dalla lettera A1 del presente Piano.

4. (P) Fatta salva la specifica disciplina dettata per le singole zone fluviali, nella fascia A non sono ammessi :

- a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico e idraulico dell'alveo, ad eccezione dei casi espressamente consentiti di cui al successivo comma 5;
- b. il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere, ad eccezione dei casi espressamente consentiti dai successivi commi del presente articolo;
- c. la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, ad eccezione dei casi espressamente consentiti di cui alla lettera e. del successivo comma 5;
- d. la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, ad eccezione dei casi espressamente consentiti dai successivi commi del presente articolo.

5. (P) Fatta salva la specifica disciplina dettata per le singole zone fluviali, nella fascia A sono invece consentiti i seguenti interventi e attività, che devono comunque assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di deflusso, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche e con la funzionalità delle opere di difesa esistenti a tutela della pubblica incolumità in caso di piena:

- a. la realizzazione delle opere idrauliche e delle opere di bonifica e di difesa del suolo, comprese le attività di esercizio e manutenzione delle stesse, nonché gli interventi volti alla rinaturazione o ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica, solo se effettuati o autorizzati dalle Autorità idrauliche competenti e dagli Enti gestori del canale o dell'invaso, nel rispetto delle direttive tecniche di settore e di concerto con gli Enti gestori delle aree protette, qualora presenti;
- b. i tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella fascia, per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, alle stesse condizioni stabilite per gli interventi di cui alla precedente lettera a.;
- c. le occupazioni temporanee, a condizione che non riducano la capacità di portata dell'alveo e che siano realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- d. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, fermo restando che la realizzazione di tali impianti in aree sottostanti a sbarramenti di ritenuta (briglie, traverse e dighe) deve essere autorizzata dall'ente gestore dello sbarramento;
- e. l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, realizzato anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali;
- f. il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, fatto salvo quanto disposto dal Capo 2° del successivo Titolo III in materia di attività di gestione dei rifiuti;
- g. il completamento delle opere pubbliche o di interesse pubblico in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR;

h. la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico ed attrezzature di utilità collettiva, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili e previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali, qualora la normativa ne preveda la pianificazione, a condizione che non modificano i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche essenziali dell'ecosistema fluviale, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso né limitino in modo significativo la capacità di invaso e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo, evitando tracciati paralleli al corso d'acqua; a tal fine, i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, redatto secondo le modalità di cui all'art. 38 delle Norme del PAI e alle direttive tecniche di settore, e sottoposto al parere delle Autorità idrauliche competenti, che documentino l'assenza di interferenze negative rispetto alle suddette situazioni; le opere suddette riguardano:

- linee di comunicazione viaria, ferroviaria, anche se di tipo metropolitano, ed idroviaria;
- approdi e porti per la navigazione interna, comprese le opere attinenti l'esercizio della navigazione e della portualità;
- impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- invasi ad usi plurimi;
- impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
- impianti a rete per lo smaltimento dei reflui;
- sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, con le esclusioni ed i limiti di cui al successivo Art. 100;
- aree attrezzabili per la balneazione, compresi chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione, nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, previa verifica di impatto ambientale;

i. la realizzazione delle infrastrutture stradali, degli impianti per le telecomunicazioni e per l'approvvigionamento idrico, degli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, dei sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, con le esclusioni ed i limiti di cui al successivo Art. 100;

j. le opere sugli edifici esistenti relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, secondo le definizioni di cui alle lettere a), b), c), d), i) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002, purché ammesse dallo strumento urbanistico vigente, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio e a garantirne la compatibilità e integrazione con il contesto ambientale, e purché le eventuali superfici abitabili siano in sicurezza rispetto alla piena di riferimento; gli interventi di ampliamento sono ammessi solo per adeguamento igienico-sanitario e tecnologico;

k. il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate

con materiali tradizionali, evitando ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;

l. i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, ma per quantitativi non superiori a 150 metri cubi annui;

m. le estrazioni di materiali litoidi, fatto salvo quanto disposto dal successivo Art. 116 in materia di attività estrattive, solo se connesse ad interventi finalizzati alla regimazione delle acque e alla rinaturazione, previste dagli strumenti settoriali di pianificazione, programmazione e progettazione sovracomunale e condotte nel rispetto delle direttive tecniche di settore;

n. la realizzazione di piste, guadi e accessi per natanti e altri sistemi di trasferimento, relativi ad attività estrattive ubicate in golena e al trasporto all'impianto di trasformazione, purché inseriti nell'ambito dei piani di settore, sottoposti a verifica di compatibilità ambientale e ripristinati, ad eccezione degli accessi per natanti qualora il loro mantenimento sia previsto in detti piani, al termine dell'esercizio; tali interventi devono consentire il deflusso della piena e non limitare la mobilità laterale del corso d'acqua;

o. i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione ritenuti compatibili dal PIAE;

p. il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali inerti che non si identificano come rifiuti finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;

q. ai fini della valorizzazione e fruizione delle aree di valore naturale e ambientale di cui al successivo Art. 60, la collocazione di attrezzature mobili di supporto ad attività o usi sportivi e del tempo libero, nonché la localizzazione di percorsi e spazi di sosta pedonali o per mezzi di trasporto non motorizzati, purché in condizioni di sicurezza idraulica;

r. le attrezzature per attività di studio faunistico e vegetazionale e per il rilevamento delle caratteristiche idrauliche, idrogeologiche, idrobiologiche e idrochimiche del corso d'acqua;

s. le attività escursionistiche e del tempo libero.

6. (P) Nell'alveo attivo o invaso, zona A1, e comunque per una fascia di 10 metri dalla sponda, oltre agli interventi non ammessi nella fascia A, non sono ammessi l'edificazione, le attività zootecniche, il pascolo e l'utilizzazione agricola del suolo, comprese le coltivazioni a pioppeto, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per arboricoltura da legno, mentre sono consentite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree solo se derivanti da interventi di bioingegneria forestale e di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente.

7. (P) Nell'alveo attivo o invaso, zona A1, valgono inoltre le seguenti disposizioni:

a. gli interventi di manutenzione idraulica consentiti nella fascia A, compresi quelli finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, devono:

- attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica;

- garantire la funzionalità ecologica degli ecosistemi, la tutela della continuità ecologica, la

conservazione e l'affermazione delle biocenosi autoctone;

- migliorare le caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardando la vegetazione di ripa, con particolare riguardo alla varietà e alla tutela degli habitat caratteristici;

- essere effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e degli ecosistemi ripariali;

b. gli interventi di rinaturazione consentiti nella fascia A, costituiti da riattivazioni o ricostituzioni di ambienti umidi, ripristini e ampliamenti delle aree a vegetazione spontanea autoctona, devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato, nel rispetto delle direttive tecniche di settore.

8. (P) Nell'alveo di piena, zona A2, oltre a quanto consentito per la fascia A, sono ammessi, compatibilmente con le condizioni di rischio idraulico e fatto salvo quanto stabilito dal precedente comma 6, in merito al rispetto dell'area di sponda, e dal Titolo I della successiva Parte terza in merito al territorio rurale:

a. il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto idraulico-morfologico e ambientale della fascia;

b. la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri, se strettamente necessarie alla conduzione agricola del fondo;

c. la realizzazione di capanni e ricoveri per i mezzi agricoli purché amovibili e realizzati con materiali tradizionali;

d. le normali pratiche agricole, purché compatibili con l'ambiente fluviale ed attuate con l'utilizzo di metodi di coltivazione che tendano ad eliminare o ridurre i fertilizzanti, i fitofarmaci e gli altri presidi chimici ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate, ossia con le tecniche agronomiche riportate nei Disciplinari di produzione integrata previsti dalle normative regionali vigenti;

e. le attività silvicolture se realizzate attraverso accorgimenti nelle modalità di impianto che possano migliorare la compatibilità ambientale;

f. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti della legislazione e regolamentazione regionale vigente;

g. la riqualificazione e il potenziamento degli impianti per lo sport ed il tempo libero esistenti a gestione pubblica o privata, purché connessi con l'ambiente fluviale ma in sicurezza idraulica e nel rispetto ed in armonia con il sistema ambientale, escludendosi in ogni caso l'ampliamento dei campeggi.

9. (P) Nell'alveo di piena con valenza naturalistica, zona A3, oltre agli interventi non consentiti per le zone A1 e A2, non è ammessa l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone, o comunque nocive per l'ambiente acquatico, né l'installazione di sostegni per elettrodotti e di impianti per le telecomunicazioni in genere, mentre sono ammesse le attività di cui alle lettere a., b., d., i., j. di cui al comma 2 del successivo Art. 18, purché non in contrasto con la disciplina generale della fascia A e realizzate preservando le condizioni di sicurezza idraulica.

## Art. 15 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

1. (D) Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, come delimitate nelle tavole del presente Piano contrassegnate dalla lettera A1, comprendono gli ambiti di accertato valore paesaggistico-ambientale che sono caratterizzati da rilevanti componenti vegetazionali, geologiche, storico-antropiche, percettive ecc., e le zone che svolgono un ruolo di connessione di emergenze naturalistiche esistenti.

2. (P) Non sono soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente primo comma, le previsioni urbanistiche fatte salve dal PTPR adottato il 29 giugno 1989, dal PTCP adottato il 26 gennaio 1999 e dal PTCP adottato il 16 febbraio 2009, alle condizioni stabilite da detti strumenti.

3. (P) Nelle aree ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, diverse da quelle di cui al precedente comma 2, valgono le disposizioni dettate dai successivi commi del presente articolo.

4. (P) Sono ammesse esclusivamente le infrastrutture ed attrezzature di seguito elencate:

- a. linee di comunicazione viaria nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c. impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- e. impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna;

f. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali se contemplati dalla normativa o, qualora la normativa non preveda pianificazione settoriale, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione del presente Piano ed essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

5. (P) La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione di cui al precedente comma 4 non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

6. (D) Compete agli strumenti di pianificazione provinciali compresi quelli di settore e alla strumentazione comunale, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, l'eventuale previsione di:

- a. attrezzature culturali e scientifiche, attrezzature ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;
- b. rifugi e posti di ristoro;
- c. campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia;

d. progetti ed interventi di restauro e ricostituzione delle tipologie ambientali di particolare rilevanza.

7. (D) Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a. e b. del precedente comma 6, gli strumenti di pianificazione comunali possono prevedere l'edificazione di nuovi manufatti, quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni nelle vicinanze di altre preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.

8. (I) La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può definire in tali aree interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:

- a. parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
- b. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- c. zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.

9. (P) Fermo restando quanto specificato ai precedenti commi 4, 5, 6 e 8, sono comunque consentiti:

a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dallo strumento urbanistico comunale, secondo la classificazione di cui all'allegato alla L.R. n. 31/2002, ovvero in conformità agli artt. 36 e 40 della L.R. n. 47/1978 e successive modifiche;

b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR per gli ambiti da questo individuati ed al 26 gennaio 1999 per gli ulteriori ambiti individuati dal PTCP previgente;

c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di qualificazione di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 228/2001, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;

d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse, ricorrendo ove possibile all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della Direttiva assunta dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3939 del 6 settembre 1994;

e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

10. (P) Le opere di cui alle lettere d. ed e. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c. del precedente comma 9 non devono in ogni caso avere caratteristiche,

dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. n. 30/1981, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

11. (D) Relativamente alle aree di cui al comma 1, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

- a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

12. (D) Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate, da parte degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola diverse da quelle di cui al precedente ottavo comma, oltre alle aree di cui al precedente comma 2, solamente ove si dimostri:

- a. l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacenti;
- b. la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti; tenendo conto delle disposizioni di cui alla L.R. n. 20/2000 nonché delle disposizioni di cui alla successiva Parte terza relative ai criteri insediativi e garantendo la coerenza con gli indirizzi e le raccomandazioni formulate per le Unità di paesaggio di appartenenza.

#### Art. 31 - Rischio di dissesto (commi 8 e 12)

8. (P) Nelle aree individuate nella tavola contrassegnata dalla lettera A3 come dissesti potenziali, comprese le aree di possibile influenza ai sensi del precedente comma 5, valgono le seguenti disposizioni:

- a. è facoltà dei Comuni, attraverso la formazione e adozione del PSC o della variante di adeguamento al presente Piano, la regolamentazione delle attività consentite nell'ambito di tali aree, a condizione che esse riguardino limitate previsioni e che ne sia dettagliatamente motivata la necessità e l'impossibilità di alternative localizzative, subordinatamente ad una verifica di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente e di possibile evoluzione ai sensi dei precedenti commi 3, 4 e 5, condotta in

coerenza con i criteri di cui all'art. 18 delle Norme del PAI e relative disposizioni attuative, volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni del dissesto e l'assenza di rischio per la pubblica incolumità, prevedendo eventuali opere di consolidamento e di riduzione del rischio;

b. in pendenza dell'adempimento comunale di cui alla precedente lettera a., si applicano le medesime disposizioni previste per le aree individuate come dissesti quiescenti, ad eccezione dei depositi alluvionali terrazzati purché siano posti a sufficiente distanza dalle aree soggette alla dinamica fluviale/torrentizia;

c. sono fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 12 relative ai margini delle sponde e dei terrazzi e agli orli di scarpata e le disposizioni di cui al precedente Art. 19 in merito alla tutela delle aree calanchive riconosciute di interesse naturalistico-paesaggistico.

12. (P) In adiacenza ai margini delle sponde d'alveo e dei depositi alluvionali terrazzati e agli orli superiori delle scarpate rocciose non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, compresa la realizzazione di infrastrutture, sia in corrispondenza del pendio sotteso sia della zona retrostante a partire dall'orlo superiore e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza del pendio sotteso o comunque rapportata alle condizioni geologiche locali. In presenza di accertati o possibili fenomeni di dissesto in evoluzione, in corrispondenza delle scarpate e degli orli si applicano le medesime disposizioni previste per le aree individuate come dissesti attivi.

#### Art. 35 - Acque destinate al consumo umano (modificato con Variante specifica approvata con atto C.P. n. 8 del 6 aprile 2017)

1. (D) Ai fini della salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, ai sensi del comma 2, lettera a., del precedente Art. 34, sono individuate e disciplinate negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica:

a. le aree di tutela delle acque erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, suddivise in:

- zone di tutela assoluta delle captazioni o derivazioni;
- zone di rispetto delle captazioni o derivazioni;

b. le aree di tutela del patrimonio idrico, suddivise in:

- zone di protezione delle acque superficiali, riferite alle derivazioni e agli invasi per l'approvvigionamento idropotabile;
- zone di protezione delle acque sotterranee, nel territorio di pedecollina-pianura e collinaremontano, riferite alle aree di ricarica della falda, alle emergenze naturali della falda (sorgenti e risorgive) e alle zone di riserva;

c. le ulteriori aree meritevoli di tutela per elevata vulnerabilità locale o per specifiche necessità di protezione o di risanamento.

2. (D) Le aree di tutela delle acque erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse di cui al precedente comma 1, lettera a., sono individuate e disciplinate nell'ambito degli strumenti di pianificazione comunale secondo le disposizioni di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 e le specifiche direttive regionali di settore. La tavola contrassegnata dalla lettera A5 del presente Piano riporta una prima

individuazione dei punti di prelievo, che si deve intendere sostituita da quella contenuta negli strumenti urbanistici comunali adeguati al presente Piano sulla base degli aggiornamenti dell'Autorità d'Ambito.

3. (D) Le aree di tutela del patrimonio idrico di cui al precedente comma 1, lettera b., sono individuate nella tavola contrassegnata dalla lettera A5 del presente Piano. Lo scenario provinciale delle aree di tutela concorre alla definizione delle scelte di piano e rappresenta un riferimento necessario per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale preventiva delle scelte di trasformazione. I criteri di delimitazione e la disciplina di tutela degli elementi e delle zone di protezione sono specificati nei successivi commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9

4. (D) Le zone di protezione delle acque superficiali oggetto di derivazione a fini potabili sono costituite dalle aree coincidenti con l'intero bacino imbrifero di alimentazione a monte della captazione e, al loro interno, dalle aree a ridosso della presa, corrispondenti alle porzioni di bacino a monte della presa per un'estensione di 10 Km<sup>2</sup>. Nell'ambito di tali zone valgono le seguenti disposizioni:

a. all'interno del bacino imbrifero di alimentazione, compresa l'area a ridosso della presa, la tutela è riconducibile alla disciplina finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione di cui al comma 2, lettera b., del precedente Art. 34;

b. all'interno dell'area a ridosso della presa, nelle aree non urbanizzate e non destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA, valgono le seguenti disposizioni:

- non sono ammesse le attività di gestione dei rifiuti;
- la Provincia può prevedere specifiche limitazioni allo spandimento di reflui zootecnici e di fanghi, fertilizzanti, fitofarmaci o altri presidi chimici, nell'ambito degli strumenti previsti per lo svolgimento delle funzioni connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue;

- i Comuni, nell'ambito degli strumenti di pianificazione, non possono prevedere aree destinabili a nuove urbanizzazioni e devono prevedere specifiche limitazioni finalizzate ad eliminare o ridurre scarichi diretti e dilavamenti con recapito al corpo idrico e ad evitare la compromissione quantitativa delle risorse;

c. all'interno dell'area a ridosso della presa, nelle aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA e nelle aree che saranno destinate all'urbanizzazione in conformità alle disposizioni del presente Piano, gli strumenti urbanistici comunali devono prevedere misure per la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica, disponendo almeno:

- il divieto di attività comportanti scarichi pericolosi;
- il divieto di attività a rischio di inquinamento;
- l'obbligo di impermeabilizzazione dei piazzali delle aree industriali;
- il divieto di attività di stoccaggio e di distribuzione di carburanti;
- la realizzazione di reti fognarie separate;
- il corretto dimensionamento degli impianti di depurazione e il loro recapito in altro corpo idrico rispetto a quello captato o a valle della derivazione;

- nel caso di prelievi idropotabili dal bacino d'accumulo, lo scarico dell'effluente nell'emissario del bacino;

- il divieto di recapito delle acque di dilavamento delle strade nel corpo idrico a monte della captazione;

d. all'interno dell'area a ridosso della presa, nelle aree già urbanizzate alla data di entrata in vigore del PTA, sulla base del censimento degli scarichi diretti nel corpo idrico approvato dalla Giunta provinciale e delle misure disposte per la messa in sicurezza o la riduzione del rischio, l'Autorità d'Ambito deve prevedere misure per la ristrutturazione degli impianti fognari e degli scarichi secondo i medesimi criteri previsti alla precedente lettera c.

5. (D) Le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura sono costituite dai seguenti settori di ricarica degli acquiferi: tipo A, settore caratterizzato da ricarica diretta della falda; tipo B, settore di ricarica indiretta della falda; tipo C, bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori di tipo A e B; tipo D, fasce adiacenti agli alvei fluviali con prevalente alimentazione subalvea. Nell'ambito di tali zone valgono le seguenti disposizioni:

a. in tutti i settori delle aree di ricarica della falda, la Provincia può prevedere specifiche limitazioni allo spandimento di reflui zootecnici e di fanghi, fertilizzanti, fitofarmaci o altri presidi chimici, nell'ambito degli strumenti previsti per lo svolgimento delle funzioni connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue;

b. in tutti i settori delle aree di ricarica della falda, sulla base del censimento dei centri di pericolo che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica, approvato dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 2 dell'art. 45 del PTA, secondo l'elenco di cui all'allegato 1 al Capitolo 7 delle Norme del PTA, le Province e i Comuni dispongono misure di messa in sicurezza o di riduzione del rischio e favoriscono la delocalizzazione dei centri di pericolo;

c. in tutti i settori delle aree di ricarica della falda devono essere raccolte e trattate tutte le acque di prima pioggia provenienti da nuove strade di categoria A, B e C, ai sensi del D.Lgs. n. 258/1992, e tutte le acque di prima pioggia provenienti da aree produttive, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 286/2005;

d. nei settori di ricarica di tipo A, B e D, nelle aree non urbanizzate e non destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA, valgono le seguenti disposizioni:

- fatte salve le previsioni di livello sovracomunale, le aree di nuova edificazione devono essere pianificate dai Comuni nell'ambito dei PSC o PRG, conformemente a quanto disciplinato dalla successiva Parte terza, con l'obbligo di collettare i reflui alla pubblica fognatura e di disporre specifiche misure compensative degli interventi urbanistico-edilizi finalizzate a garantire la parità del bilancio idrico, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2, lettera b., del precedente Art. 34 in materia di risparmio idrico e di corretta gestione degli scarichi;

- i Comuni, nell'ambito dei PSC o PRG, individuano gli interventi necessari per contrastare gli effetti negativi dell'impermeabilizzazione dei terreni, garantendo le condizioni di sicurezza igienico-sanitaria e il rispetto delle tutele culturali e paesaggistiche di cui al D.Lgs. n. 42/2004;

e. nei settori di ricarica di tipo A, B e D, nelle aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA e nelle aree che saranno destinate all'urbanizzazione in conformità alle disposizioni del presente Piano, gli strumenti urbanistici comunali prevedono misure per la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica definendo le attività consentite, prioritariamente tramite l'esclusione dei centri di pericolo di cui all'allegato 1 al Capitolo 7 delle Norme del PTA, e le modalità di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e viarie; l'insediamento di nuove attività industriali non va consentito nei settori di ricarica di tipo D, mentre nei settori di ricarica di tipo A va subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- che non vengano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi;
- che non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile ulteriore carico veicolato;
- che gli scarichi permettano il collettamento in pubblica fognatura delle acque reflue di lavorazione;
- che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo sia verificato alla luce di una valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale supportata da specifico studio idrogeologico;

f. nei settori di ricarica di tipo A, B e D, nelle aree urbanizzate alla data di entrata in vigore del PTA i Comuni e l'ATO, secondo le rispettive competenze, devono prevedere misure per la riorganizzazione della rete fognaria (separazione delle reti e messa in sicurezza della rete delle acque nere) e la messa in sicurezza della rete viaria; le stesse misure vanno previste, se necessarie, anche per gli insediamenti e le infrastrutture viarie presenti nelle aree a destinazione rurale; l'insediamento di nuove attività industriali nei settori di ricarica di tipo D va consentito nel rispetto delle condizioni elencate alla precedente lettera e. per le attività industriali nei settori di ricarica di tipo A;

g. nei settori di ricarica di tipo D non sono comunque ammessi:

- la realizzazione di nuovi distributori di carburanti;
- la realizzazione di nuovi impianti di lavaggio automezzi;
- la realizzazione di nuovi cimiteri;

h. nei settori di ricarica di tipo A, B e D, l'esercizio delle attività estrattive per le quali, alla data di approvazione del PTA, non è stata approvata la convenzione richiesta dall'art. 12 della L.R. n. 17/1991, va effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

- le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
- non sono ammessi tombamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla colonna A del D.M. n. 471/1999;
- nei settori di ricarica di tipo D le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda;

i. nei settori di ricarica di tipo A, B e D le attività di gestione dei rifiuti sono disciplinate come segue:

- nei settori A e D non sono ammesse discariche di rifiuti, pericolosi e non;

- nei settori B sono consentite discariche limitatamente a rifiuti non pericolosi come da D.M. n. 471/1999, subordinandone la realizzazione a verifica di compatibilità idrogeologica a scala areale;

j. nei settori di ricarica di tipo C devono essere rispettate le medesime disposizioni di cui al precedente comma 4, lett. b. ad eccezione del terzo alinea, lett. c., lett. d., previste per le zone di protezione delle acque superficiali.

6. (D) Le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano sono costituite dalle aree di ricarica definite come rocce-magazzino, sedi dei principali acquiferi sfruttati o potenzialmente sfruttabili per l'approvvigionamento idropotabile, all'interno delle quali sono individuate le aree di alimentazione delle sorgenti utilizzate per il consumo umano e, se esistenti, le aree con cavità ipogee e i microbacini imbriferi contigui alle aree di ricarica; nell'ambito di tali zone valgono le seguenti disposizioni:

a. in corrispondenza delle rocce-magazzino le misure di tutela sono riconducibili alla disciplina di cui al precedente comma 5, lettere a., b., c., prevista per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura;

b. nelle aree di alimentazione delle sorgenti utilizzate per il consumo umano vanno applicate le disposizioni di cui al precedente comma 5, lettere d., e., f., g., h., i., previste per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura, salvo che non possono essere consentite discariche di rifiuti, pericolosi e non, e va prevista la realizzazione di strutture fognarie nei nuclei abitati che ne siano privi, individuandone un idoneo recapito;

c. nelle aree con cavità ipogee, in sicura e diretta connessione con i circuiti di sorgenti captate per il consumo umano, devono essere applicate le tutele delle zone di rispetto delle captazioni da sorgente di cui al precedente comma 2;

d. nei settori di microbacini imbriferi contigui alle aree di ricarica vanno previste misure per evitare la compromissione qualitativa delle risorse per effetto di scarichi diretti e dilavamenti che, per ruscellamento o sversamento nei corpi idrici, possano infiltrarsi nelle aree di ricarica.

7. (D) Le emergenze naturali della falda nel territorio di pedecollina-pianura, corrispondenti alle risorgive, e nel territorio collinare-montano, corrispondenti alle sorgenti, sono rappresentate nella tavola contrassegnata dalla lettera A5 del presente Piano, quale prima individuazione che si deve intendere sostituita da quella contenuta nel PSC o PRG adeguato al presente Piano; la tutela di tali emergenze, disposta anche in virtù della loro valenza naturalistica e paesaggistica, è contenuta nel successivo Art. 36.

8. (D) Le zone di riserva sono rappresentate nella tavola contrassegnata dalla lettera A5 del presente Piano, quale prima individuazione che si deve intendere integrata da quella eventualmente contenuta negli strumenti urbanistici comunali adeguati al presente Piano, sulla base degli aggiornamenti dell'Autorità d'Ambito. A partire da esse, fino alla realizzazione della captazione, che dovrà essere soggetta alle disposizioni di cui al precedente comma 2, devono essere applicate le tutele di cui all'Art. 35, comma 2, relative alle zone di rispetto delle captazioni da sorgente o quelle relative alle zone di rispetto allargate dei pozzi, a seconda che la riserva ricada rispettivamente in territorio collinare-montano oppure in pedecollina-pianura.

9. (D) Gli strumenti urbanistici comunali possono individuare le ulteriori aree meritevoli di tutela di cui al precedente comma 1, lettera c., per rispondere a specifiche esigenze locali di tutela, anche in considerazione dei settori segnalati a livello provinciale come vulnerabili o meritevoli di protezione, con particolare riferimento alle zone individuate come aree critiche nella tavola contrassegnata dalla lettera A5 del presente Piano.

#### Art. 36-bis - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

1. (D) Le zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei di cui al comma 2, lettera c., del precedente Art. 34, individuate nella tavola contrassegnata dalla lettera A1 del presente Piano, si identificano per condizioni di elevata permeabilità dei terreni e ricchezza di falde idriche, connotando il paesaggio dell'alta pianura provinciale. Le caratteristiche morfologiche, le peculiarità idrogeologiche e di assetto storico-insediativo, definiscono questa fascia di transizione come uno dei sistemi fisico-ambientali strutturanti il territorio provinciale.

2. (P) Nelle zone di cui al precedente comma 1 sono vietati:

- a. gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame o liquami e delle sostanze ad uso agrario, nel rispetto dei contenuti della specifica disciplina di settore, nonché dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni o da usi assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative disposizioni statali e regionali;
- b. lo stoccaggio o accumulo dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici e dei concimi organici, con la sola eccezione di appositi contenitori impermeabilizzati;
- c. l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti pozzi ed acquedotti per uso idropotabile.

#### Art. 53 - Progetti di tutela, recupero, valorizzazione e aree di progetto

1. (I) Provincia e Comuni provvedono a definire nell'ambito delle rispettive competenze, mediante i propri strumenti di attuazione, progetti di tutela, recupero e valorizzazione riferiti soprattutto agli aspetti naturalistico-ambientali e storico-culturali negli ambiti progettuali perimetrati nella tavola contrassegnata dalla lettera A1, ed in genere a:

- a. parchi fluviali e lacustri;
- b. sistemi dei paleoalvei fluviali;
- c. parchi-museo didattici delle tecniche di coltivazione e della civiltà contadina;
- d. parchi-museo didattici dei sistemi idraulici derivati e dell'archeologia industriale;
- e. il complesso delle aree demaniali;
- f. le aree gravate da usi civici;
- g. il recupero delle aree verdi;
- h. il recupero di strutture insediative storiche non urbane.

2. (I) La tavola di cui al precedente comma perimetra inoltre alcune "Aree di progetto" meritevoli di approfondite valutazioni da effettuare in sede di formazione ed adozione degli strumenti urbanistici comunali, in funzione degli obiettivi di cui al comma 1 e, in particolare, per la tutela di flora e fauna.

3. (l) In sede di formazione e adozione del PSC o di variante di adeguamento al presente Piano, i Comuni sono tenuti a svolgere analisi specifiche degli ambiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, allo scopo di individuare l'effettiva potenzialità progettuale in termini di valorizzazione naturalistico-ambientale e storico-culturale, di conservazione ed eventuale ripristino degli ambienti naturali in essi ricompresi. Le analisi e le prescrizioni coordinate di progetto riguarderanno in particolare:

- a. geomorfologia del territorio ed idrologia del reticolo idrografico presente;
- b. assetto vegetazionale;
- c. qualità ambientale ed ecosistemica con particolare riferimento ad habitat e specie di flora e fauna di pregio conservazionistico;
- d. criticità insistenti sul sistema;
- e. obiettivi dei progetti di valorizzazione.

Le analisi dovranno attenersi alle Linee-guida per la formazione della Rete ecologica la cui approvazione è di competenza del Consiglio provinciale.

4. (l) Sulla base dei risultati analitici e delle verifiche di cui al precedente comma 3, i Comuni possono apportare motivate modifiche ai perimetri delle aree.

#### Art. 54 - Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela

1. (D) I paesaggi del territorio provinciale sono definiti mediante Unità di paesaggio.

Le Unità di paesaggio provinciali, come delimitate nella tavola del presente Piano contrassegnata dalla lettera T1, costituiscono ambiti territoriali caratterizzati da specifiche identità ambientali e paesaggistiche e aventi distintive ed omogenee caratteristiche di formazione ed evoluzione. Le caratteristiche di ciascuna Unità sono descritte nell'allegato N6 alle presenti Norme, che individua la presenza degli elementi di tipo antropico e naturale costituenti le invarianti del paesaggio, ne specifica gli elementi di criticità ed indica gli indirizzi e le raccomandazioni di riferimento alla pianificazione comunale o ad ogni altro strumento di attuazione, comunale e provinciale, al fine di mantenere, ai vari livelli, una gestione coerente con gli obiettivi specifici e le linee d'azione per la qualità del paesaggio, indicati nella Relazione del presente Piano.

2. (l) I Comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici al presente Piano, provvedono ad acquisire le delimitazioni delle Unità di paesaggio facendole corrispondere ad elementi fisici riconoscibili sul territorio.

3. (l) Nell'ambito del perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Provincia e i Comuni, tramite i propri strumenti di pianificazione e di programmazione, possono altresì definire, per determinati paesaggi specificamente individuati, obiettivi di qualità paesaggistica volti a promuovere politiche di riqualificazione paesaggistica, di salvaguardia, di corretta gestione e di pianificazione di tali paesaggi, così come richiesto dal D.Lgs. n. 42/2004 e dall'Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni delle Autonomie locali Emilia-Romagna siglato il 9 ottobre 2003, ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 31/2002. A tal fine, l'Ente promotore attiva procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali, regionali e degli altri soggetti a vario titolo interessati. La Provincia e i Comuni, anche attraverso gli accordi

territoriali di cui all'art. 15 della L.R. n. 20/2000, promuovono strumenti di programmazione volti ad integrare le diverse politiche d'intervento con gli obiettivi di valorizzazione, riqualificazione e salvaguardia definiti per le Unità di paesaggio dal presente Piano, anche al fine di realizzare le aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita in conformità a quanto previsto dalla Convenzione europea per il paesaggio.

4. (I) Il presente Piano suddivide, nella tavola contrassegnata dalla lettera T1, le Unità di paesaggio provinciali in sub Unità di rilevanza locale le cui delimitazioni costituiscono riferimento per gli adempimenti che la pianificazione comunale deve compiere ai sensi dell'art. 6, comma 5, del PTPR. I Comuni, in sede di formazione e adozione del PSC o della variante di adeguamento al presente Piano, individuano le sub Unità di paesaggio e dettano le relative disposizioni normative, sviluppando gli indirizzi di tutela allo scopo di perseguire non solo il mantenimento e il ripristino delle diverse componenti costitutive, ma anche una loro piena valorizzazione e fruizione attraverso politiche propositive di intervento sul contesto paesaggistico e ambientale.

5. (I) L'allegato N6 alle presenti Norme contiene, anche per le sub Unità di paesaggio di rilevanza locale, la descrizione degli elementi costitutivi del paesaggio locale ma non indica, di norma, le invarianti, gli elementi di criticità e gli indirizzi e le raccomandazioni specifiche, che invece fanno riferimento all'Unità di paesaggio di appartenenza. I Comuni, in sede di pianificazione urbanistica, attraverso idonee motivazioni, provvedono a:

- a. verificare le delimitazioni delle sub Unità ricadenti nel proprio territorio facendole coincidere con precisi elementi fisici di riferimento;
- b. suddividere o accorpate le sub Unità tenendo conto anche delle delimitazioni ricadenti nei territori comunali limitrofi;
- c. approfondire la descrizione delle invarianti di paesaggio individuando gli elementi di criticità e i punti di forza, che si differenziano da quelli riferiti all'Unità di paesaggio di appartenenza;
- d. articolare il grado di applicabilità, a livello locale, delle raccomandazioni proposte;
- e. dettare le disposizioni finalizzate non solo al mantenimento ed al ripristino delle diverse componenti costitutive del paesaggio, ma anche ad una loro piena valorizzazione attraverso politiche attive di intervento.

Le modifiche di cui sopra non costituiscono variante al presente Piano.

6. (D) I Comuni, in sede di PSC o di variante di adeguamento al presente Piano, definiscono azioni di pianificazione coerenti con gli indirizzi e le raccomandazioni specifiche definiti per le sub Unità di rilevanza locale che ne rafforzino i punti di forza e predispongono opportune soluzioni per eliminare gli elementi di criticità anche attraverso interventi di mitigazione.

#### Art. 55 - Aree e beni soggetti a vincolo culturale e paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio

1. (D) Il presente Piano individua e rappresenta nelle tavole contrassegnate dalle lettere D3.a e D3.1 (T), allegate al Quadro conoscitivo, le aree e i beni su cui si applicano le disposizioni dei decreti ministeriali perfezionati, in relazione all'interesse storico, culturale o

paesaggistico che tali beni e aree rappresentano. Tali aree e beni sono descritti negli allegati al Quadro conoscitivo D3.2 (R), riferito ai vincoli culturali, e D3.3 (R) riferito ai vincoli paesaggistici.

2. (D) Le tavole contrassegnate dalla lettera D3.a rappresentano le seguenti aree e beni:

a. gli immobili sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs. n. 42/2004, Parte II, suddivisi fra Beni architettonici (art. 10 commi 1, 3 e 4 e art. 11 comma1) e Beni archeologici (art. 10 commi 1 e 3) esterni ai tessuti urbani;

b. i beni soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte III del D.Lgs. n. 42/2004:

- immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004: bellezze individue e bellezze d'insieme;

- altre aree tutelate di cui all'art. 142, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004: territori contermini ai laghi, fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde o piedi degli argini, territori al disopra dei 1.200 metri, parchi e riserve nazionali e regionali, territori coperti da foreste e da boschi.

L'allegato D3.1 (T) al Quadro conoscitivo rappresenta i beni di cui alla lettera a. interni ai tessuti urbani.

3. (D) In sede di formazione e adozione del PSC o della variante di adeguamento al presente Piano, al fine di tutelare, gestire e valorizzare il patrimonio culturale e di rappresentare in un unico strumento l'assetto vincolistico del proprio territorio, i Comuni elaborano, con riferimento agli elaborati di cui ai precedenti commi la Carta dei vincoli ministeriali dei beni culturali e paesaggistici e ne curano l'aggiornamento, in accordo con la Direzione regionale, le Soprintendenze per i Beni architettonici e il Paesaggio e per i Beni archeologici e la Provincia.

4. (D) Gli interventi di modifica dell'assetto del territorio o degli edifici, qualora ricadano in territori in cui si riscontra, oltre alla zonizzazione di tutela di cui alla Parte seconda del presente Piano, anche la presenza di un bene o di un'area di cui al precedente comma 2, lettere a. e b., tutelati da specifico provvedimento di vincolo, sono sottoposti sia alle presenti Norme, sia al procedimento autorizzatorio connesso al vincolo ministeriale secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 42/2004 e sue modifiche e integrazioni.

5. (I) In sede di formazione e adozione del PSC o della variante di adeguamento al presente Piano, i Comuni, al fine di facilitare le valutazioni di compatibilità paesaggistica degli interventi di trasformazione del territorio da effettuarsi nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, possono produrre approfondimenti dei territori vincolati come aree di notevole interesse pubblico di cui al precedente comma 2, lettera b., individuandone caratteristiche e valori, criticità e vulnerabilità.

#### Art. 58 - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola

1. (I) Gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola, ai sensi dell'art. A-19 della L.R. n. 20/2000, sono quelle parti del territorio rurale caratterizzate da ordinari vincoli di tutela ambientale e particolarmente idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, allo svolgimento di attività di produzione di beni agro-alimentari ad alta intensità e concentrazione, di cui le tavole contrassegnate dalla lettera T2 forniscono una prima individuazione.

2. (l) Negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola il presente Piano e gli strumenti urbanistici comunali perseguono i seguenti obiettivi specifici:

a. tutelare e conservare il sistema dei suoli agricoli produttivi, rafforzando e sostenendo la competitività e la struttura del sistema agricolo e zootecnico, in particolare negli ambiti caratterizzati da forte pressione insediativa;

b. migliorare la qualità ambientale del territorio rurale attraverso la riduzione degli impatti delle attività agricole in contesti di fragilità ambientale ed insediativa e l'incentivazione di interventi di rinaturazione;

c. rispettare il sistema edificatorio-storico esistente e il suo rapporto con l'ambiente naturale ed agricolo circostante, incentivandone il recupero e rendendo le previsioni urbanistiche di ampliamento e ristrutturazione degli abitati, individuate all'interno dell'urbanizzato e urbanizzabile, il più possibile consone alle locali configurazioni edilizie.

3. (l) Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma 2, negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola, il presente Piano, gli strumenti urbanistici comunali e i Piani settoriali, per quanto di rispettiva competenza, si attengono ai seguenti indirizzi:

a. favorire la conservazione della destinazione agricola dei suoli, l'accorpamento dei terreni e la ricomposizione fondiaria e il mantenimento dell'unità aziendale attraverso l'ottimizzazione del

dimensionamento delle aziende;

b. favorire l'ammodernamento e il miglioramento delle strutture produttive agricole, garantendo la sostenibilità e competitività dell'attività agricola anche consentendo gli interventi edilizi volti ad assicurare le necessarie dotazioni infrastrutturali;

c. favorire il concorso delle aziende agricole al miglioramento della qualità ambientale del territorio di pianura attraverso l'adozione di misure agro-ambientali con riferimento a quelle specificatamente definite per le "aree preferenziali" dal PSR e dal PRIP che tengono conto delle priorità ambientali assegnate ad ogni diverso contesto territoriale. Favorire, al contempo, il concorso delle aziende agricole alla ricostituzione della Rete ecologica secondo gli orientamenti definiti dal presente Piano;

d. favorire nei territori collinari la massima integrazione tra produzione agricola, sviluppo di attività di commercializzazione dei prodotti e valorizzazione fruitiva dei territori e delle strutture aziendali;

e. disciplinare il recupero e la valorizzazione del patrimonio esistente e non più utilizzato ai fini agricoli e la nuova edificazione nel territorio agricolo ammessa ai sensi dei successivi artt. 61 e 62, secondo criteri morfologici, tipologici e localizzativi coerenti con i caratteri tradizionali dell'insediamento e dell'ambiente rurale;

f. individuare zone di rispetto visuale degli insediamenti rurali di pregio e degli insediamenti sparsi di valore storico-architettonico e testimoniale e definire le aree destinate alla nuova edificazione ammessa ai sensi dei successivi artt. 61 e 62, nel rispetto degli elementi della centuriazione;

g. incentivare il trasferimento di attività non connesse e/o incompatibili con l'uso agricolo dei suoli in altre zone appropriate del territorio appositamente individuate dal PSC.

h. favorire tecnologie a minor dispendio energetico negli impianti produttivi aziendali ed agroindustriali.

4. (D) Negli ambiti disciplinati dal presente articolo, il PTCP e gli strumenti urbanistici comunali tutelano e conservano il sistema dei suoli agricoli produttivi evitandone la compromissione a causa dell'insediamento di attività non di interesse pubblico e non strettamente connesse con la produzione agricola. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del PTPR, la sottrazione di suoli produttivi all'uso agricolo è subordinata alla dimostrazione dell'insussistenza di alternative ovvero della loro maggiore onerosità, in termini di bilancio economico, ambientale e sociale complessivo, rispetto alla sottrazione di suoli all'utilizzazione a scopo colturale od alla compromissione dell'efficienza di tale utilizzazione.

5. (I) Gli strumenti urbanistici comunali devono tendere a realizzare condizioni di minimo conflitto tra gli obiettivi propri del settore produttivo agricolo e quelli inerenti funzioni extragricole attraverso una chiara esplicitazione della primaria funzione produttiva agricola e l'eventuale individuazione di idonee misure di mitigazione ambientale degli impatti e/o di compensazione.

6. (D) I successivi Art. 61 e Art. 62 dettano la disciplina relativa agli interventi edilizi per funzioni connesse e per funzioni non connesse alle attività produttive agricole, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. A-19 della L.R. n. 20/2000, cui il RUE dovrà attenersi.

## 9.5 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica


### Piano Strutturale Comunale (PSC)

Approvato con delibera di consiglio comunale n. 7 del 20/04/2012

#### Tavola Aspetti strutturanti

 Ambito di rifunionalizzazione/risanamento delle aree dismesse con progetto di tutela, recupero e valorizzazione (art. 48)

 Area di valore naturale ed ambientale (art. 41)



#### Tavola P3.06

Aspetti condizionanti (vincoli antropici, infrastrutturali e pianificazione sovraordinata)

 Ex Polveriera di Rio Gandore - area dismessa (art. 48)

Beni Paesaggistici sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs 42/2004 Parte Terza (art. 26 delle NdA del PSC)

Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, per i quali sono previste disposizioni di tutela e valorizzazione del paesaggio salvaguardando i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili. (comma 1, lettera c).



Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco (comma 1, lettera g)

## **9.6 Disciplina urbanistica ed attuativa**

### **Piano Strutturale Comunale (PSC)**

*Approvato con delibera di consiglio comunale n. 7 del 20/04/2012*

#### Art. 26 - Aree soggette a vincolo paesaggistico

1. Il PSC individua nella Tavola PSC 3.2 i seguenti elementi in quanto aree interessate da vincolo paesaggistico in applicazione della Parte Terza, Titolo I°, del D.Lgs n°42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio):

a) ambiti tutelati da specifiche disposizioni di vincolo ai sensi dell'art.142, per il loro interesse paesaggistico e precisamente:

- torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c);
- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera f); (vedi Parco Regionale Fluviale del Trebbia – istituzione L.R. 19/2009)
- aree coperte da boschi ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g).

2. La realizzazione di opere e di interventi edilizi consentiti, ricadenti nelle aree di cui al punto precedente è soggetta all'autorizzazione paesistica, ai sensi delle disposizioni contenute nella Parte Terza, Titolo I°, Capi IV° e V°, del D.Lgs n°42/2004.

3. Ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. sono escluse dalla disciplina di cui al comma 1. le aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B.

4. Le aree escluse dalla tutela di cui al precedente comma 3. sono individuate graficamente nella Tavola PSC 3.2.

#### Art. 41 - Aree di valore naturale ed ambientale

1. Le aree di valore naturale e ambientale, individuate nella Tavola PSC 3.1, sono costituite da ambiti del territorio rurale di particolare pregio e interesse sotto il profilo naturalistico ed ambientale del territorio comunale e pertanto sottoposte ad una speciale disciplina di tutela ed a progetti di valorizzazione.

2. Gli obiettivi generali di tutela e di valorizzazione, ai sensi dell'art.A-17 comma 3 della L.R. 24.3.2000 n°20, sono:

- la tutela delle aree boscate e quelle destinate al rimboschimento, ivi compresi i soprasuoli boschivi distrutti o danneggiati dal fuoco;
- la tutela dell'ecosistema fluviale formato dal Fiume Trebbia, Torrente Luretta, dal Rio Gerosa, Rio Gandore, Rio Riazzolo, Rio Magnano, Rio Tarone e Rio Gazzola;
- il recupero di aree programmate delle zone sottoposte ai PAE, ai fini del restauro e valorizzazione dell'ecosistema, prioritariamente in funzione del miglioramento delle condizioni dell'ambiente fluviale e per il conseguimento del ripristino naturalistico;

- la valorizzazione del Parco Regionale fluviale del Trebbia e rispettiva area contigua istituito con L.R. n°19/2009;
- le incentivazioni di attività culturali, di educazione ambientale, del tempo libero collegate alla fruizione ambientale e al recupero delle testimonianze storiche presenti e in rapporto con i centri abitati localizzati in contesti territoriali adiacenti;
- la tutela dell'area a Sud del territorio comunale avente caratteristiche morfologiche, pedologiche e climatiche non compatibili con l'attività agricola ed adatta all'evoluzione di processi di naturalizzazione.

3. Il POC coordinerà gli interventi di conservazione, restauro ambientale, difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici con le previsioni relative alle trasformazioni insediative e infrastrutturali.

4. Il RUE disciplinerà le modalità di recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto delle caratteristiche funzionali, tipologiche e costruttive originarie; regolerà le destinazioni d'uso, stabilendo le condizioni sia per la realizzazione di infrastrutture e attrezzature pubbliche, sia per la nuova costruzione di edifici connessi allo svolgimento delle attività compatibili. Le azioni previste sono il miglioramento dei nuclei ed edifici rurali esistenti attraverso: interventi di riqualificazione del patrimonio e la tutela ed il recupero degli edifici non più connessi con l'attività agricola, al fine di un riutilizzo in ottica residenziale e/o turistica e ricettiva (bed & breakfast, agriturismo, ecc.) oltre alla salvaguardia degli spazi interstiziali di dimensioni significative ed il loro rapporto con gli elementi naturali circostanti.

#### Art. 48 - Ambito di rifunzionalizzazione/risanamento delle aree dismesse con progetto di tutela, recupero e valorizzazione

1. Il PSC assume gli obiettivi già definiti dal PRG vigente relativamente all'area di particolare valenza naturalistica, prevalentemente boscosa, in cui sono disseminate le "case matte" dell'Ex Polveriera detta di Rio Gandore, per la quale si prevede la realizzazione di progetti, finalizzati alla tutela, al recupero e alla valorizzazione, non escludendo interventi a carattere turistico-ricettivo, anche multifunzionali, ristorativo, ricreativo e sportivo, culturale e sociale .

2. Il Comune, particolarmente interessato all'uso pubblico di detta area, con la presente norma la sottopone ad un vincolo di fruibilità prevalentemente collettiva, che non esclude l'intervento privato qualora rispettoso di questa esigenza comunale e comunque nel rispetto delle linee guida del progetto di cui al capoverso precedente. In ogni caso gli interventi di recupero e valorizzazione sia dei manufatti che delle infrastrutture presenti, devono obbligatoriamente risultare compatibili con le caratteristiche ambientali del territorio, previa valutazione di impatto ambientale.

3. Il RUE definisce le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, gli usi ammessi, le possibilità di ampliamento e trasformazione.

4. Per le aree boschive comprese nella zona valgono le disposizioni di cui all'art.17 delle presenti norme.

5. Per quanto riguarda la porzione di territorio interessata dalla Fascia d'interesse paesaggistico pari a ml.150 individuata per il Rio Gandore, in fase attuativa di interventi è

necessario rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs.42/2004 vedi art. 15 delle presenti norme.

6. Tutto ciò premesso nel rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 6,15, 36bis e 67 delle Norme del PTCP vigente.

#### Art. 58 - Rete ecologica di rango provinciale

1. Si intende l'insieme degli elementi che contribuiscono al disegno della rete di livello provinciale, mettendo il territorio di Gazzola in relazione con le aree protette presenti all'intorno e svolgendo un ruolo di riferimento per la strutturazione ecologica dell'intero territorio comunale. Gli elementi funzionali principali sono i nodi ecologici prioritari ed i corridoi ecologici territoriali, oltre al varco insediativo a rischio. Gli altri elementi di cui all'Art. 57 punto 5. comma primo e secondo, sono descritti e disciplinati dal successivo Art.59.

2. I Nodi ecologici prioritari sono unità areali naturali e seminaturali, generalmente di grande estensione, caratterizzati da specifica valenza ecologica e paesaggistica o che presentano prospettive di evoluzione in tal senso. Comprendono l'area del fiume Trebbia, già tutelata da provvedimenti normativi - come siti della Rete Natura 2000 (SIC/ZPS IT4010016 - Basso Trebbia) e le zone boscate dell'Ex Polveriera di Momeliano. I nodi ecologici prioritari hanno la funzione di capisaldi della rete ecologica e quindi di conservazione e valorizzazione della biodiversità presente e potenziale, da garantire attraverso interventi specifici e con la gestione ordinaria e straordinaria del territorio. I boschi di Croara sono un nodo dello schema direttore di Rete ecologica provinciale.

3. I Corridoi ecologici territoriali sono elementi lineari, naturali e seminaturali, con andamento e ampiezza variabili, caratterizzati da una specifica valenza ecologica e paesaggistica o con prospettive di evoluzione in tal senso, che mettono in connessione nodi ecologici. Comprendono l'area del fiume Trebbia, già tutelata da provvedimenti normativi - come siti della Rete Natura 2000 (SIC/ZPS IT4010016 - Basso Trebbia) quale corridoio ecologico principale e parzialmente il Torrente Luretta (corridoio ecologico secondario con le aree contermini relazionate). Affinché i corridoi svolgano appieno la funzione di conservare, migliorare e valorizzare i caratteri naturalistici e paesaggistici presenti o potenziali vanno previsti interventi specifici e garantire la cura ordinaria e straordinaria del territorio.

4. Possono includere aree agricole, orti, aree sportive, piccole attrezzature e servizi ad uso pubblico nella misura in cui la loro presenza e dimensione non compromettano la valenza ecologica riconosciuta. Gli insediamenti abitativi eventualmente presenti dovranno essere adeguatamente sistemati e, se necessario, mitigati per perseguire la massima integrazione tra le parti.

5. I corridoi ecologici territoriali hanno la funzione di conservare, migliorare e valorizzare i caratteri naturalistici e paesaggistici presenti o potenziali. A questo scopo vanno rivolti interventi specifici e la gestione ordinaria e straordinaria del territorio.

6. Affinché gli spazi destinati all'uso pubblico siano compatibili con le funzioni dei corridoi, ne dovrà essere specificamente studiato l'inserimento e progettata la sistemazione, prevedendo anche adeguate forme di gestione. Se necessario, gli obiettivi da realizzarsi

nei corridoi ecologici andranno approfonditi e compresi all'interno di specifici progetti, anche attuabili per stralci.

7. Il varco insediativo a rischio è la porzione residuale di territorio non edificato, collocato a Sud dell'abitato di Tuna, da preservare per contrastare la frammentazione ecologica causata dalla saldatura dell'edificato.

#### Art. 53 - Progetti di tutela, recupero, valorizzazione e aree di progetto

1. (l) Provincia e Comuni provvedono a definire nell'ambito delle rispettive competenze, mediante i propri strumenti di attuazione, progetti di tutela, recupero e valorizzazione riferiti soprattutto agli aspetti naturalistico ambientali e storico-culturali negli ambiti progettuali perimetrati nella tavola contrassegnata dalla lettera A1, ed in genere a:

- a. parchi fluviali e lacustri;
- b. sistemi dei paleoalvei fluviali;
- c. parchi-museo didattici delle tecniche di coltivazione e della civiltà contadina;
- d. parchi-museo didattici dei sistemi idraulici derivati e dell'archeologia industriale;
- e. il complesso delle aree demaniali;
- f. le aree gravate da usi civici;
- g. il recupero delle aree verdi;
- h. il recupero di strutture insediative storiche non urbane.

2. (l) La tavola di cui al precedente comma perimetra inoltre alcune "Aree di progetto" meritevoli di approfondite valutazioni da effettuare in sede di formazione ed adozione degli strumenti urbanistici comunali, in funzione degli obiettivi di cui al comma 1 e, in particolare, per la tutela di flora e fauna.

3. (l) In sede di formazione e adozione del PSC o di variante di adeguamento al presente Piano, i Comuni sono tenuti a svolgere analisi specifiche degli ambiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, allo scopo di individuare l'effettiva potenzialità progettuale in termini di valorizzazione naturalistico-ambientale e storico-culturale, di conservazione ed eventuale ripristino degli ambienti naturali in essi ricompresi. Le analisi e le prescrizioni coordinate di progetto riguarderanno in particolare:

- a. geomorfologia del territorio ed idrologia del reticolo idrografico presente;
- b. assetto vegetazionale;
- c. qualità ambientale ed ecosistemica con particolare riferimento ad habitat e specie di flora e fauna di pregio conservazionistico;
- d. criticità insistenti sul sistema;
- e. obiettivi dei progetti di valorizzazione.

Le analisi dovranno attenersi alle Linee-guida per la formazione della Rete ecologica la cui approvazione è di competenza del Consiglio provinciale.

4. (l) Sulla base dei risultati analitici e delle verifiche di cui al precedente comma 3, i Comuni possono apportare motivate modifiche ai perimetri delle aree.

## 9.7 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica

### Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)

Approvato con delibera di C.C. n.3 del 4/4/2014


#### Stralcio tavola P2.03

##### Ambiti Rurali

-  **Valore Naturale Ambientale**  
(art. 27/IV)
-  **Agricoli di Rilievo Paesaggistico**  
(art. 28/IV)


##### Ambiti Soggetti a Tutele e Vincoli

- Zone di tutela delle emergenze vegetali**
  -  **Zone coperte da foreste e boschi**
  - Elementi lineari**
    -  **Gelsi**
    -  **Altre essenze forestali**
  - Alberi di pregio (o monumentali)**
    -  **Farnia**
    -  **Olmo**
-  **Fascia di intercessione paesaggistica**  
(art. 41/IV)
-  **Vincolo idrogeologico**  
(art. 47/IV)
- Elementi antropici**
  -  **Vicini Consorzio**
  -  **Linee FRT 20000 metri**



Stralcio inquadramento schede  
norma fabbricati extraurbani

Ambito di rifunzionalizzazione/risanamento delle aree dismesse  
(art. 39/IV)



## **9.8 Disciplina urbanistica ed attuativa**

### **Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)**

*Approvato con delibera di C.C. n.3 del 4/4/2014*

#### **Art. 27/IV - AMBITI DI VALORE NATURALE E AMBIENTALE**

1. Nelle tavole di RUE in scala 1:5000 sono state riportate integralmente le fasce di tutela del fiume Trebbia e dei corsi d'acqua minori del Comune di Gazzola, già definite nel PSC, che costituiscono la definizione cartografica e l'articolazione delle zone di tutela individuate dal PTPR (articoli 17, 18 e 34) e dal PTCP vigente (articoli 10, 11, 12, 13 e 14) ed in conformità ai contenuti del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali dell'Autorità di Bacino del Fiume Po secondo la Legge Regionale 6/95 (Art. 2, 3° comma).

2. Sino al raggiungimento di una conformità sostanziale e formale tra le cartografie di tutti gli strumenti di pianificazione in relazione ai tematismi delle fasce fluviali e del dissesto, permane comunque per il Comune l'obbligo di consultare cartografia e Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico

(approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001), che prevalgono in caso di difformità sui contenuti del P.S.C. 3. Le aree di valore naturale e ambientale, sono costituite da ambiti del territorio rurale di particolare pregio e interesse sotto il profilo naturalistico ed ambientale del territorio comunale e pertanto sottoposte ad una speciale disciplina di tutela ed a progetti di valorizzazione.

4. Gli obiettivi generali di tutela e di valorizzazione, ai sensi dell'Art. A -17 comma 3 della L.R. 24.3.2000 n°20, sono:

- la tutela delle aree boscate e quelle destinate al rimboschimento, ivi compresi i soprasuoli boschivi distrutti o danneggiati dal fuoco;
- la tutela dell'ecosistema fluviale formato dal Fiume Trebbia, Torrente Luretta, dal Rio Gerosa, Rio Gandore, Rio Riazolo, Rio Magnano, Rio Tarone e Rio Gazzola;
- il recupero di aree programmate delle zone sottoposte ai PAE, ai fini del restauro e valorizzazione dell'ecosistema, prioritariamente in funzione del miglioramento delle condizioni dell'ambiente fluviale e per il conseguimento del ripristino naturalistico;
- la valorizzazione del Parco Regionale fluviale del Trebbia e rispettiva area contigua istituito con L.R. 19/2009;
- le incentivazioni di attività culturali, di educazione ambientale, del tempo libero collegate alla fruizione ambientale ed al recupero delle testimonianze storiche presenti ed in rapporto con i centri abitati localizzati in contesti territoriali adiacenti;
- la tutela dell'area a Sud del territorio comunale avente caratteristiche morfologiche, pedologiche e climatiche poco compatibili con l'attività agricola ed adatta all'evoluzione di processi di naturalizzazione.

5. Le modalità di recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto delle caratteristiche funzionali, tipologiche e costruttive originarie sono regolate dai successivi Artt. 30-31-32-36-37 e 38/IV; le SCHEDE NORMA contenute all'interno dell'Allegato 7 ne regolano inoltre le destinazioni d'uso. Le azioni previste sono

il miglioramento dei nuclei ed edifici rurali esistenti attraverso: interventi di riqualificazione del patrimonio e la tutela ed il recupero degli edifici non più connessi con l'attività agricola, al fine di un riutilizzo in ottica residenziale e/o turistica e ricettiva (bed & breakfast, room & breakfast, turismo rurale e/o sostenibile, ecc.) oltre alla salvaguardia degli spazi interstiziali di dimensioni significative ed il loro rapporto con gli elementi naturali circostanti. Le eventuali nuove costruzioni saranno anch'esse normate dai successivi Artt. 30-31-32- 36-37 e 38/IV. Tutto quanto sopraddetto, per quanto riguarda le modalità di recupero del patrimonio edilizio all'interno del Parco del Trebbia e della sua area contigua, dovrà essere coordinato con quanto previsto all'Art. "43/IV - IL PARCO DEL TREBBIA" per le diverse zone presenti. Ai fini della tutela paesaggistica (la tutela alla quale ci si riferisce è il "vincolo paesaggistico di cui all'art. 42 del D.Lgs. 42/2004") si rimanda a quanto prescritto dai seguenti Artt. 41 e 42/IV.

#### Art. 28/IV - AMBITI AGRICOLI DI RILIEVO PAESAGGISTICO

1. Gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sono caratterizzati dall'integrazione del sistema ambientale e del relativo patrimonio naturale con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo. Ai sensi dell'Art. A -18 della L.R. 24.3.2000 n°20, il PSC classifica la quasi totalità della porzione centrale del territorio comunale come "ambito agricolo di rilievo paesaggistico", riconoscendo ad esso particolari caratteristiche di qualità e di integrità nel rapporto tra ambiente naturale e attività antropica. Entro tale ambito, il PSC recepisce le norme di tutela ed i vincoli di natura ambientale e paesaggistica del PTCP, in quanto applicabili.

2. Gli obiettivi della pianificazione sono:

- mantenere la ruralità del territorio preservando la conduzione agricola, zootecnica e silvicolturale nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale ed idrogeologica e senza incentivare lo sviluppo edilizio ed infrastrutturale dell'ambito;
- conservare e/o ricostituire il patrimonio naturalistico con funzione di miglioramento della rete ecologica, riqualificazione del paesaggio agrario, contrasto ai fenomeni di dissesto; ciò anche salvaguardando e valorizzando gli habitat vegetazionali residuali dell'ambiente agricolo (filari lungo i fossi) e fluviale (vegetazione ripariale lungo canali e aree golenali), comunque con l'adozione di soluzioni tali da consentire un'efficiente manutenzione degli stessi;
- rispettare il sistema edificatorio-storico esistente ed il suo rapporto con l'ambiente naturale ed agricolo circostante, incentivandone il recupero e rendendo le previsioni di ampliamento, ristrutturazione e riuso il più possibile consone alle locali configurazioni edilizie;
- promuovere lo sviluppo di attività integrative del reddito agricolo, quali la silvicoltura, la manutenzione ambientale operazioni del territorio l'offerta di servizi ricreativi, per il tempo libero e per l'agriturismo che non necessitino di rilevanti interventi edilizi ed infrastrutturali.

3. Negli ambiti disciplinati dal presente articolo, oltre all'ordinaria attività agricola, zootecnica e silvicolturale, sono ammesse, previa specifica valutazione della loro sostenibilità, le trasformazioni e utilizzazioni del suolo funzionali all'esercizio delle seguenti attività:

- allevamento e custodia di animali non ad uso alimentare;
- florovivaismo con relativi spazi commerciali;
- attività connesse alla multifunzionalità delle aziende agricole ed alla differenziazione del reddito, quali vendita diretta di prodotti agricoli, attività ricettive per l'agriturismo, per il turismo rurale, piccole attrezzature ed impianti sportivi collegati all'offerta ricettiva per il turismo rurale;
- attività agricole finalizzate alla realizzazione di produzioni tipiche o coerenti con le caratteristiche pedoclimatiche del sito interessato, nonché attività collegate alla utilizzazione ricreativa delle risorse naturali o paesaggistiche che comportino alterazioni della morfologia naturale del terreno;
- realizzazione di infrastrutture per la mobilità e infrastrutture tecnologiche, altri impianti per servizi generali o di pubblica utilità, viabilità podereale e interpodereale, apertura o recupero di nuova sentieristica pedonale, ciclabile o equestre;
- interventi di forestazione che comportino la chiusura di spazi aperti, interclusi esistenti nell'ambito di zone boscate, stante la necessità di preservare l'alternanza bosco-prato ai fini del mantenimento degli equilibri naturali.

4. Le modalità di recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto delle caratteristiche funzionali, tipologiche e costruttive originarie così come le eventuali nuove costruzioni sono regolate dai successivi Artt. 30-31-32-36-37 e 38/IV; le SCHEDE NORMA contenute all'interno dell'Allegato 7 né regolano inoltre le destinazioni d'uso.

5. Ai fini della tutela paesaggistica (la tutela alla quale ci si riferisce è il "vincolo paesaggistico di cui all'art. 42 del D.Lgs. 42/2004") si rimanda a quanto prescritto dai seguenti Artt. 41 e 42/IV.

#### Art. 41/IV - CORSI D'ACQUA TUTELATI E FASCIA D'INTERESSE PAESAGGISTICO

1. Nelle Tavole di RUE in scala 1:5000 sono individuati i corsi corsi d'acqua tutelati dal D.Lgs.42/2004 Art.142, comma 1, più in dettaglio: Fiume Trebbia, Torrente Luretta, Rio Gerosa, Rio Gandore, Rio Riazolo, Rio Magnano, Rio Tarone e Rio Gazzola. Nelle stesse tavole sono altresì individuate le porzioni di territorio interessate dalla Fascia d'interesse paesaggistico pari a ml.150. Gli interventi di modifica dell'assetto del territorio o degli edifici, qualora ricadano in territori ricompresi da tale fascia, sono sottoposti al procedimento autorizzatorio connesso al vincolo ministeriale secondo quanto disposto dal D.Lgs. n°42/2004 e sue modifiche e integrazioni.

#### Art. 39/IV - AMBITO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE/RISANAMENTO DELLE AREE DISMESSE

1. Nell'Ambito, ex-polveriera, è prevista la realizzazione di progetti, finalizzati alla tutela, al recupero e alla valorizzazione, non escludendo interventi a carattere turistico-ricettivo, anche multifunzionali, ristorativo, ricreativo e sportivo, culturale e sociale .

2. Il Comune, particolarmente interessato all'uso pubblico di detto ambito, con la presente norma lo

sottopone ad un vincolo di fruibilità prevalentemente collettiva, che non esclude l'intervento privato qualora rispettoso di questa esigenza comunale e comunque nel rispetto delle linee guida del progetto di cui al capoverso precedente. In ogni caso gli interventi di recupero e valorizzazione sia dei manufatti che delle infrastrutture presenti, devono obbligatoriamente risultare compatibili con le caratteristiche ambientali del territorio, previa valutazione di impatto ambientale.

3. Per ogni singolo edificio esistente le modalità d'intervento consentite sono:

- a) manutenzione ordinaria;
- b) manutenzione straordinaria;
- c) restauro scientifico;
- d) restauro e risanamento conservativo di tipo A;
- e) restauro e risanamento conservativo di tipo B;
- f) ripristino tipologico;
- g) ristrutturazione edilizia;
- h) ampliamento nella misura massima del 20% della SU e comunque non superiore a mq.70;
- i) demolizione senza ricostruzione;
- j) demolizione con ricostruzione e trasposizione di volume entro l'area di pertinenza in conformità a quanto prescritto dall'Art. A-21 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n°20, purché la ricostruzione stessa avvenga nel rispetto di tutti i vincoli di Piano. Non è consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario, nonché di strutture di servizio di altezza inferiore a ml 2.50.

4. Per le aree boschive comprese nella zona valgono le disposizioni di cui al successivo Art.42/IV delle presenti norme.

5. Per quanto riguarda la porzione di territorio interessata dalla Fascia d'interesse paesaggistico pari a ml.150 individuata per il Rio Gandore, in fase attuativa di interventi è necessario rispettare le disposizioni di cui al successivo Art.41/IV.

#### Art. 42/IV - ZONE DI TUTELA DELLE EMERGENZE VEGETALI: ZONE COPERTE DA FORESTE E BOSCHI, ELEMENTI LINEARI ED ALBERI DI PREGIO (O MONUMENTALI)

1. Sono sottoposte alle disposizioni del presente articolo le formazioni di alberature del territorio comunale suddivise secondo le seguenti categorie:

- Zone coperte da foreste e boschi
- Elementi lineari
- Alberi di pregio (o monumentali).

2. Zone coperte da foreste e boschi:

Nelle aree forestali (boschi, boschetti, castagneti da frutto, formazioni di ripa, arbusteti, giovane impianto) e nelle aree agricole (pioppeti, formazioni lineari a prevalenza di gelso, formazioni lineari di altre specie – vedi successivo comma 3. Elementi lineari) individuate nelle Tavole di RUE, (con esclusione dei pioppeti e dei terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva di origine artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo), nonché nei terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o

danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente

distruttivi, sono ammesse esclusivamente le seguenti attività:

a) realizzazione di opere di difesa idrogeologica e idraulica, interventi di forestazione, strade poderali e piste di esbosco;

b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria restauro, ristrutturazione, demolizione e ampliamento

fino ad un massimo del 20% della SU dagli edifici esistenti e comunque non superiore a mq. 50 per

ciascun edificio. Sono vietate le sopraelevazioni;

c) le normali attività selvicolturali e la raccolta dei prodotti secondari del bosco;

d) l'allevamento zootecnico di tipo non intensivo;

e) le attività escursionistiche e del tempo libero.

L'attraversamento dei terreni boscati con strade poderali, acquedotti, linee elettriche, telefoniche ed impianti in genere è regolamentato dall'Art. 8 del PTCP vigente, ai commi 6, 7 e 8.

Gli interventi di modifica dell'assetto del territorio o degli edifici, qualora ricadano in territori ricompresi nelle aree forestali sottoposte a vincolo di tutela (D.Lgs. n°42/2004 comma 1, lettera g), sono subordinati al procedimento autorizzatorio connesso al vincolo ministeriale. La disciplina del presente articolo non si applica alle zone urbane perimetrate ed alle aree verdi di pertinenza di fabbricati.

I parchi e giardini soggetti a tutela (parco della Villa di Croara, parco del Castello di Rezzanella, giardino pubblico di Gazzola) sono vincolati alla conservazione dello stato dei luoghi e alla cura dello stato vegetativo.

Per gli esemplari arborei singoli od in gruppi isolati, od in filari meritevoli di tutela sono vietati gli abbattimenti, salvo motivi di sicurezza, fitosanitari o comunque riconosciuti necessari dal Comune ed esplicitamente autorizzati.

Nelle tavole di RUE sono segnalati i boschi e i filari di maggior pregio oltre agli esemplari arborei di pregio.

### 3. Elementi lineari:

Di essi è prevista la conservazione ed il potenziamento; l'indicazione delle formazioni a prevalenza di gelsi, in via di graduale estinzione, ha l'obiettivo della conservazione di relitti paesaggistici dell'economia agricola ottocentesca. I filari alberati costituiscono elementi caratterizzanti il paesaggio agrario oltre che importanti elementi del sistema ecologico delle aree rurali. Le cartografie di Piano, specificano di queste formazioni lineari, quelle a prevalenza di gelso e le rimanenti costituite da altre specie vegetali. Di esse è prescritta la conservazione ed un auspicabile potenziamento. L'abbattimento di alberature, di alto fusto o soggette a particolari tutele è consentito unicamente nei casi previsti dal RUE, ed è soggetto ad autorizzazione comunale.

### 4. Alberi di pregio (o monumentali):

a) Sono assoggettati a tutela, secondo le disposizioni della L.R. n°2/77 e successive modifiche e integrazioni, gli esemplari arborei di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio comunale.

b) Nel Comune di Gazzola esistono due esemplari posti sotto tutela e più precisamente:

- Farnia a Croara (F.35) Decreto n°12202/97
  - Olmo a Castelletto presso Cimitero (F.17) Decreto n°12202/97
- c) Nelle tavole di RUE sono rappresentati con apposita simbologia; ad essi dovrà essere applicata una distanza di rispetto di 5 metri.
5. Per le categorie di cui ai precedenti comma è vietato:
- rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare in modo sostanziale le strutture degli alberi protetti;
  - depositare al piede materiali di qualsiasi natura, in particolare confezioni vuote di anticrittogamici e diserbanti utilizzati per le normali pratiche agricole che possono rilasciare sostanze particolarmente dannose;
  - realizzare scavi potenzialmente arrecanti danni alle radici nelle immediate adiacenze delle alberature protette, salvo nei casi elencati dal comma successivo.
6. E' comunque consentita la potatura periodica del gelso secondo le consuetudini in uso entro la stagione invernale.
7. Non è consentito l'abbattimento di alberi facenti parte dei filari protetti per consentire una migliore utilizzazione dei fondi dal punto di vista colturale agricolo.
8. Il proprietario è fermamente tenuto alla cura e conservazione in buono stato vegetativo delle alberature anche con la esecuzione di eventuali trattamenti contro parassiti infestanti, a tal proposito il Comune può prescrivere al proprietario l'adozione di determinate azioni per la difesa e la salvaguardia delle formazioni arboree protette.

#### Art. 47/IV - VINCOLO IDROGEOLOGICO

1. Nelle Tavole di RUE in scala 1:5000 sono rappresentate le aree soggette a Vincolo Idrogeologico, perimetrale ai sensi dell'Art.1 del R.D. del 30/12/19223 3267.
2. I procedimenti amministrativi e le norme tecniche relative alla gestione di tale vincolo sono specificate dalla L.R. 3/99, modificata dalla L.R. 22/2000 e dalla Direttiva Regionale approvata con Delibera di Giunta del 11/07/2000, n°1117.

#### Art. 53/IV – FASCIA DI RISPETTO DEGLI ELETTRODOTTI E DELLE CABINE

1. Nelle tavole di RUE in scala 1:5000 sono individuate le linee elettriche esistenti e la relativa fascia di rispetto la cui ampiezza deve essere calcolata a partire dalla proiezione sul terreno dell'asse centrale della linea e risulta complessivamente pari alla somma delle fasce riferite a ciascun lato della stessa.
2. L'edificazione in prossimità di linee elettriche deve rispettare i disposti della Delibera di Giunta Regionale n°197/2001 e s.m.i:
  - per le linee con tensione superiore a 35 KV (AT), ai fini di garantire il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,3 microtesla di induzione magnetica, vista la minore estensione della rete e la necessità di determinare nella maggioranza dei casi l'Area di Prima Approssimazione, l'Ente gestore è disponibile ad un esame puntuale dei singoli casi, ad ogni buon conto nel caso di linea 220 kV viene prevista una fascia laterale di rispetto di 70

ml. dall'asse centrale della linea; Regolamento Urbanistico Edilizio - COMUNE DI GAZZOLA (PC) 179

- per le linee con tensione pari o inferiori a 35 KV, ai fini di garantire il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,3 microtesla di induzione magnetica, nel caso di linea aerea in conduttori nudi (tratto MT non

agganciato, tratto MT aereo) viene prevista una fascia laterale di rispetto di 8 ml. dall'asse centrale della linea per le singole terne (complessivamente 16 ml.) e di 11 ml. dall'asse centrale della linea per le doppie terne (complessivamente 22 ml.); nel caso di cavo aereo di ml. 1,50 dall'asse centrale della linea (complessivamente 3 ml.) e nel caso di cavo interrato di ml. 2 dall'asse centrale della linea (complessivamente 4 ml.).

3. La distanza minima di rispetto dalle parti in tensione di una cabina o di una sottostazione elettrica deve essere uguale a quella prevista per la più alta tra le tensioni presenti nella cabina o sottostazione stessa, mediante i criteri sopra esposti.

4. E' fatto obbligo, per ogni intervento previsto sia in prossimità delle fasce che all'interno di esse, di richiedere all'Ente o Gestore preposto il nulla osta di competenza.

5. Qualora all'interno del territorio comunale si provveda alla realizzazione di nuove linee elettriche (linee con tensione pari a 132 KV), ad esse si applica un corridoio di rispetto pari a ml. 140 misurata in proiezione al suolo. Le aree ricadenti all'interno di tali corridoi possono essere utilizzate per scopi agricoli, sistemate a verde o a parcheggio scoperto. Sono, altresì, ammesse attrezzature tecnologiche pubbliche e di interesse pubblico.

6. In queste aree è vietata ogni nuova costruzione nonché l'ampliamento di quelle esistenti o nuovi insediamenti con destinazioni d'uso che prevedano la permanenza di persone per un tempo uguale o superiore alle 4 ore giornaliere, nonché da adibire ad asili, scuole, aree verdi attrezzate ecc..

7. Nel caso in cui la fascia di rispetto comprenda porzioni di aree con previsione edificatoria, essa ne concorre alla determinazione fatto salvo il divieto di insediare i nuovi edifici all'interno della fascia di rispetto stessa.

8. Per le opere e le costruzioni non ammissibili, ma esistenti al momento dell'adozione del presente strumento, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

## 10. Documentazione fotografica

Schema planimetrico



Porzione planimetrica a Nord



Porzione planimetrica centrale



Porzione planimetrica centrale



Porzione planimetrica a Sud



Entrata principale al compendio con cancello carrabile e pedonale





Cancello carrabile di entrata (esterno)



Particolare altana (zona ingresso)



Palazzina uffici (zona ingresso)



Palazzina uffici (zona ingresso)



Palazzina alloggi ufficiali (zona ingresso)



Palazzina alloggio custode (zona ingresso)



Stradina carrabile interna al compendio



Riservetta



Vasca antincendio



Mensa (zona ingresso)



Interni Mensa



Interni Mensa

## **Allegato 1 – Planimetria del compendio**

## **Allegato 2 – Inventario - Schede Fabbricati**

## **Allegato 3 – Certificato Destinazione Urbanistica**